

Comune di Falconara Marittima

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**

**2018/2020**

(Art. 11, comma 5, D.Lgs.n. 118 del 23/06/2011)

## INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

<b>Nota integrativa al bilancio di previsione</b>	
Premessa	4
Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni	7
<b>Risultato contabile del precedente esercizio</b>	
Consistenza patrimoniale	8
Risultato di amministrazione presunto	9
<b>Fondi, accantonamenti ed altri aspetti finanziari</b>	
Composizione dell'avanzo di amministrazione presunto	10
Fondo crediti di dubbia esigibilità	12
Fondo pluriennale vincolato	18
Fondo di riserva	20
Fondo di riserva di cassa	21
Elenco interventi programmati per spese di investimento	22
<b>Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità</b>	
Costo del personale	24
Livello di indebitamento	27
Limiti di indebitamento	28
Elenco dei propri enti e organismi strumentali	29
Elenco delle Partecipazioni	30
Strumenti finanziari derivati	37
Servizi a domanda individuale	38
<b>Verifica equilibri di bilancio</b>	
Quadro generale riassuntivo	40
Riepilogo delle componenti	44
Equilibrio bilancio di parte corrente	45
Equilibrio bilancio di parte in conto capitale	47
Equilibrio di cassa	49
Indicatori sintetici	51
<b>Analisi composizione delle entrate</b>	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	56
Trasferimenti correnti	65
Entrate extratributarie	67
Entrate in conto capitale	69
Entrate da riduzioni di attività finanziarie	71
Accensione prestiti	72
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	74
<b>Analisi composizione delle spese</b>	

---

Spese correnti: Composizione x Macroaggregato	75
Spese correnti: Composizione x Missione	78
Spese in conto capitale: Composizione x Macroaggregato	79
Spese in conto capitale: Composizione x Missione	82
Spese per incremento di attività finanziarie	83
Rimborso prestiti	84
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	85

## PREMESSA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche.

Le principali innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile sono :

- Schemi di bilancio
- Principio di competenza potenziata
- Piano dei conti integrato
- Fondo pluriennale vincolato
- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11).

Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" ( D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

La struttura del bilancio armonizzato è molto più sintetica rispetto al vecchio schema pertanto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede al punto 9.3 la stesura della **nota integrativa al bilancio di previsione**.

La Nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensibile la lettura dello stesso.

La Nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

Il quadro delle regole per la finanza pubblica locale è stato ridisegnato completamente negli ultimi due anni con:

- l'entrata a regime nel 2015 – dopo un periodo di sperimentazione durato tre anni – della riforma degli ordinamenti contabili pubblici prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e corretto dal D.lgs. n. 126/2014 (armonizzazione contabile);

- l'introduzione delle nuove regole sul pareggio di bilancio per le regioni e gli enti locali, in attuazione della Legge costituzionale n. 243/2012, con conseguente abrogazione di tutte le norme relative al Patto di stabilità interno, a decorrere dal 2016.

In base a quanto previsto (dal DPCM 28/12/2011 dall'art. 9 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124), con propria deliberazione n. 236 del 20/12/2011 la Giunta ha deliberato di partecipare alla sperimentazione, della disciplina concernente l'Armonizzazione dei sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi, di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 emanato in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge delega 5 maggio 2009, n. 42.

Il periodo di sperimentazione, inizialmente previsto per un biennio è stato prorogato fino al 31/12/2014 dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. Esso ha avuto la finalità di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica ed individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione della spesa per missioni e programmi.

Gli enti locali, a decorrere dall'avvio della sperimentazione, sono stati tenuti, inoltre, ad affiancare, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico. A tale riguardo è stato aggiornato l'inventario dei beni mobili ed è in corso l'aggiornamento per gli immobili che costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa della situazione patrimoniale.

Per la prima volta nel 2014 gli enti sperimentatori sono stati tenuti ad applicare il principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011. Il nuovo processo di programmazione che ha sostanzialmente la finalità di far "conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire.... e valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione", si concretizza prevalentemente nella redazione del Documento Unico di Programmazione che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio come allegato al bilancio di previsione 2014/2016. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; definisce le linee programmatiche dell'Amministrazione in base alle reali possibilità operative dell'Ente ed esprime le linee d'azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da garantire, nelle risorse finanziarie correnti da acquisire e negli investimenti da realizzare.

La fase di programmazione risulta completamente rivista sia negli strumenti che nei tempi, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie e tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene conto dalle scelte già operate nei precedenti esercizi, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Il Consiglio Comunale con la delibera n. 52 del 13/09/2013 ha approvato le "Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2013 – 2018".

Il bilancio di previsione finanziario, ha un obiettivo temporale di n. 3 anni e rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2017/2019 viene redatto rispettando gli schemi di bilancio aggiornati con l'emanazione del dlgs n.126/2014.

Il dlgs n. 126/2014 ha infatti sistematizzato la materia, integrato e modificato sia il dlgs n. 118/2011 che il TUEL (dlgs n. 267/2000) nelle parti incompatibili con la nuova disciplina in vigore dal 1 gennaio 2015: in tale norma trova definizione anche il principio, prima solo sperimentale, della programmazione, che innova, sostituendo la RPP con il DUP non più quale mero allegato cui far riferimento nell'adozione del bilancio di previsione, ma quale documento a se stante e propedeutico all'approvazione stessa, con una sua valenza ed autonomia sia nelle modalità, che nei tempi dell'approvazione. Il decreto infine definisce nuove tempistiche per il ciclo della programmazione, che l'ente aveva comunque sperimentato fin dal 2014.

Al bilancio di previsione finanziario sono allegati oltre la presente Nota integrativa, i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione
- b) il prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
- e) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica
- f) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione
- g) Il piano degli indicatori bilancio suddiviso nelle tre componenti: indicatori sintetici, analitici di entrata, analitici di spesa
- h) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione
- i) le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi
- j) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

### CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La fase di programmazione risulta completamente rivista sia negli strumenti che nei tempi, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie e tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene conto dalle scelte già operate nei precedenti esercizi, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dal D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio *n.1 - Annualità*)
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio *n.2 - Unità*)
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio *n.3 - Universalità*)
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio *n.4 - Integrità*).

**CONSISTENZA PATRIMONIALE**

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazione i macro aggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività.

Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro. Per questo motivo sono indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi.

Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta dell'ente locale. Quest'ultimo importo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio.

Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile. La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Attivo	2016	Passivo	2016
Crediti verso la P.A., fondo di dotazione	0,00	Patrimonio netto	16.202.118,54
Immobilizzazioni immateriali	120.471,37	Fondo per rischi ed oneri	1.492.710,39
Immobilizzazioni materiali	67.858.209,72	Trattamento di fine rapporto	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	12.456.085,99	Debiti	68.576.358,69
Rimanenze	0,00	Ratei e risconti passivi	9.769.926,60
Crediti	12.447.526,18		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	3.158.820,96		
Ratei e risconti attivi	0,00		
<b>Totale</b>	<b>96.041.114,22</b>	<b>Totale</b>	<b>96.041.114,22</b>

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

Ma il risultato di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo e la consistenza patrimoniale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017</b>	13.577.213,94
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017</b>	3.977.144,07
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	57.245.239,59
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	58.415.965,48
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	259.816,27
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	70.523,33
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018</b>	16.194.339,18
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	70.000,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	2.007.498,71
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017</b>	<b>14.256.840,47</b>



### COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il risultato di amministrazione, *presunto* o *definitivo*, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende essenzialmente da due fattori: l'esistenza o meno di una situazione definitiva che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno.

A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di un adempimento formalmente chiuso (rendiconto già approvato), di una situazione definita solo dal punto di vista tecnico ma non ancora formalmente conclusa (chiusure di pre-consuntivo) oppure, e questo si verifica quando il bilancio di previsione è approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce, da una condizione provvisoria che si fonda sulla stima attendibile dei movimenti in corso di definizione tecnica (risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie).

Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle *componenti elementari*, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell'ente.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il *valore contabile del risultato di amministrazione* applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti. Con l'approvazione del bilancio, quindi, in presenza del risultato di amministrazione *presunto*, è possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate. In alternativa, ma solo con la disponibilità del risultato di amministrazione *definitivo* (rendiconto approvato) e compatibilmente con i vincoli imposti dai principi contabili, è invece possibile estendere la tipologia di applicazione dell'avanzo alle altre componenti, diverse da quelle vincolate.

<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017</b>	<b>14.256.840,47</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	13.810.951,76
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	124.000,00
Fondo contenzioso	232.159,96
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>14.167.111,72</b>
<b>Parte vincolata</b>	

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	756.055,70
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.406.369,05
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>4.162.424,75</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>759.168,08</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>-4.831.864,08</b>

<b>Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	81.426,18
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	612.019,08
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>693.445,26</b>

**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (4.2) prevede al punto 3.3 che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, tale fondo deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Nella sostanza, si va ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità è necessario calcolare, per ciascuna entrata, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- k. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- l. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- m. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

- n. per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.;
- o. per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto (consuntivo approvato o in corso di approvazione).

Per quanto riguarda il primo aspetto (addendi della media) gli incassi considerati nel rapporto sono calcolati:

negli anni del quinquennio che precede l'adozione dei principi, come somma della competenza e dei residui;

negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);  
a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto (individuazione del quinquennio storico) l'intervallo è il seguente:

in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;

in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Un'ulteriore variabile è costituita dall'eventuale adozione, da parte dell'ente, del secondo metodo di calcolo degli incassi, situazione questa che fa slittare all'indietro il quinquennio storico di un ulteriore anno.

Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- a. individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- b. calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi nei tre tipi di procedimento previsti dal principio contabile sopra descritti;
- c. scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.
- d. determinata la media, ove ammesso, con i due metodi di quantificazione degli incassi previsti dalla norma (riscossioni di competenza o incassi di competenza sommati agli incassi dell'esercizio successivo effettuati su accertamenti dell'anno precedente).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generale, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali. In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi (ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio).

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l'Ente ha provveduto ad accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Per i suddetti crediti è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto 2014 per complessivi € 10.440.893,76, di cui 6.334.912,14 da finanziare in quote costanti per 27 anni come disciplinato dalla norma.

L'applicazione del bilancio armonizzato detta nuove regole per la determinazione del "vecchio" Fondo Svalutazione Crediti. Il calcolo ai fini del conto consuntivo tiene conto della evoluzione dei residui riportati e di quelli incassati per l'ultimo quinquennio, determinando quindi una percentuale media delle riscossioni effettuate e di conseguenza una percentuale del non riscosso da applicare al monte dei residui riportati alla fine dell'esercizio in considerazione.

Lo schema sottostante mostra il calcolo effettuato evidenziando l'importo del fondo calcolato a livello di tipologia di entrata

In seguito alla definizione dei principi contabili nel corso degli anni di sperimentazione e dell'introduzione definitiva delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 126/2014 al d.lgs. n. 118/2011 l'ente ha rivisto anche i criteri di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità: in particolare sono state espunte dal computo del fondo rispetto a quanto esposto nel rendiconto 2014 quelle entrate che il principio ha consolidato come escluse (entrate riscosse secondo principio per cassa, entrate da trasferimenti, entrate la cui mancata riscossione in anni passati era dovuta a specifiche motivazioni che, una volta risoltisi, hanno determinato anche la loro riscossione).

In particolare per quanto riguarda la sezione 1 (entrate tributarie) non sono state considerate le entrate relative a diritti pubbliche affissioni e imposta comunale sulla pubblicità in quanto il principio prevede che, in quanto riscosse per autoliquidazione, vengano accertate con il principio di cassa esteso (fino all'approvazione del rendiconto), oltre che la tassa partecipazione concorsi pubblici (per la quale il principio è parimenti la cassa).

Per quanto riguarda la sezione 2 (servizi) non sono state considerate le entrate relative al servizio idrico integrato, ai diritti di segreteria, ai pasti adulti nelle scuole (in quanto corrispettivi da prestazione di servizi fatturati e in attesa di riscossione certa o trasferimenti da altri enti in attesa di erogazione).

Per quanto riguarda la sezione 3 i criteri sono rimasti inalterati.

Per quanto riguarda la sezione 4 sono state eliminate dal calcolo le entrate relative a trasferimenti a vario titolo spettanti all'ente e provenienti da asur, regione, ministeri per rimborsi spese sostenute, compensazioni collegate a voci di spesa e crediti iva parimenti compensati).

L'accantonamento a fondo svalutazione crediti nell'anno 2014 è pari ad € 4.105.981,64.

La legge di stabilità 2015 al comma 507 ha introdotto maggiore gradualità nell'applicazione della norma, modificando la previsione sopra ricordata contenuta nel d.lgs. n. 126/2014: il comma citato infatti introduce la possibilità, per gli enti che hanno proceduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012 (come il nostro ente), ad effettuare la copertura del disavanzo relativo fino al 2042.

Questo consente una più ampia diluizione nel tempo degli effetti dell'applicazione del fondo crediti dubbia esigibilità richiesto dalla riforma contabile, che altrimenti avrebbe letteralmente ingessato la capacità di spesa dell'ente, già fortemente compromessa dalle scelte legate alla spending review nazionale.

Il d.lgs. n. 118/2011 come integrato dal d.lgs. n. 126/2014 prevede peraltro proprio che gli enti definiscano in sede di approvazione del rendiconto le modalità con le quali intendono procedere, potendo destinare alla copertura del disavanzo anche entrate in conto capitale (alienazioni ad esempio) o quote vincolate del risultato di amministrazione (escluse quelle derivanti da indebitamento).

La legge di stabilità 2018 al comma 882 introduce, stanti le pressanti richieste dell'ANCI e le difficoltà incontrate da molti enti, un ulteriore elemento di flessibilità e di allentamento nel calcolo del FCDE: vien emodificato il principio contabile al paragrafo 3.3 laddove sono indicate le percentuali di accantonamento annue, prevedendo che la quota annua da accantonare si aprì rispettivamente a :

**Proiezione FCDE ad invarianza di norma di legge:**

FCDE %	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ante LS 2018	55	70	85	100	100	100
post LS 2018	55	70	75	85	95	100

L'importo previsto nel 2018 è pari al 75% del fondo emergente dal calcolo matematico per poi salire gradatamente fino ad arrivare nel 2021 al 100, pertanto quasi al raddoppio, stanti le attuali condizioni, dell'importo da iscrivere tra le spese del bilancio. Ciò implica una particolare attenzione all'attività di riscossione in quanto a breve termine l'ente dovrà ridurre ancora le spese per oltre un milione di euro oppure individuare soluzioni, anche organizzative, volte a raddoppiare la propria capacità di riscossione. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati, non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Lo stesso avanzo dovrà essere poi rappresentato nelle 4 quote vincolate, destinate, accantonate, libere. La quota di avanzo formata da entrate vincolate e da entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione non può essere applicata al bilancio, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Gli enti che hanno registrato un disavanzo da riaccertamento straordinario, con riassorbimento in 30 anni (27 nel nostro caso), avranno una quota di avanzo libera negativa (disavanzo) per altri 24 anni, ma dovranno verificare che tale disavanzo sia inferiore a quello dell'anno precedente di un importo pari almeno alla quota di 1/30. In caso contrario dovranno finanziare tale minore riassorbimento nel bilancio 2019 o comunque entro la fine della consiliatura.

## FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PREVISIONE 2018

	Dati da Rendiconto						Calcolo Fondo Svalutazione Crediti				
	2012	2013	2014	2015	2016	2018	% di Riso.	2018	2019	2020	
<b>TOTALE TIPOLOGIA 10101 (Entrate Tributarie)</b>								Previsione	7.625.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00
Acc. Comp.	7.766.413,12	7.039.709,73	7.365.537,89	7.644.512,74	7.435.111,19						
Risc. Comp.	5.091.056,61	4.698.499,57	4.890.035,15	4.771.049,00	4.773.261,48						
Risc. Comp. Anno Succ.	686.181,71	757.052,23	389.880,58	357.782,65	645.359,22						
% non riscosso						27,29%					
% di riscoss.	74,39%	77,50%	71,68%	67,09%	72,88%	72,71%	Fondo Calcolato	2.081.031,97	2.085.125,81	2.085.125,81	
							Previsione	1.996.700,00	1.996.700,00	1.996.700,00	
<b>TOTALE TIPOL. 30100 (Vendita di beni e servizi)</b>											
Acc. Comp.	1.485.915,47	1.523.997,71	3.405.970,12	2.292.692,25	2.269.427,52						
Risc. Comp.	1.224.365,72	1.314.291,58	2.494.783,83	1.459.491,58	1.386.882,27						
Risc. Comp. Anno Succ.	163.123,69	138.900,68	814.750,57	501.684,90	445.099,38						
% non riscosso						9,67%					
% di riscoss.	93,38%	95,35%	97,17%	85,54%	80,23%	90,33%	Fondo Calcolato	193.007,26	193.007,26	193.007,26	
							Previsione	626.000,00	626.000,00	626.000,00	
<b>TOTALE TIPOL. 30200 (Sanzioni)</b>											
Acc. Comp.	1.073.072,97	698.356,35	757.695,91	531.144,16	793.459,53						
Risc. Comp.	304.695,47	307.998,96	262.395,81	395.264,68	419.685,61						
Risc. Comp. Anno Succ.	10.275,27	11.126,75	79.091,74	22.876,51	45.497,12						
% non riscosso						45,61%					
% di riscoss.	29,35%	45,70%	45,07%	78,72%	58,63%	61,49%	Fondo Calcolato	303.646,81	303.646,81	303.646,81	
							Previsione	163.300,00	163.300,00	163.300,00	
<b>TOTALE TIPOL. 30600 (Rimborsi ed altre entrate correnti)</b>											
Acc. Comp.	97.705,74	165.330,17	469.090,25	132.599,00	942.901,58						
Risc. Comp.	66.115,03	138.287,60	189.107,69	98.353,35	537.955,13						
Risc. Comp. Anno Succ.	14.479,72	11.478,10	74.098,09	16.228,64	80.890,68						
% non riscosso						22,20%					
% di riscoss.	82,48%	90,59%	55,11%	86,41%	73,43%	77,80%	Fondo Calcolato	36.247,85	36.247,85	36.247,85	

%

2.618.833,80	2.618.027,74	2.618.027,74
75%	85%	95%
1.980.460,48	2.225.323,68	2.487.128,85

Accantonamento effettivo al fondo crediti di dubbia esigibilità	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>			
Tipologia 101: Tributi diretti non accertati per cassa	1.563.233,58	1.775.114,78	1.983.985,00
Tipologia 104: Compartecipazione tributi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla regione o provincia autonoma	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>1.563.233,58</b>	<b>1.775.114,78</b>	<b>1.983.985,00</b>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>			
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	145.625,42	165.042,14	184.458,86
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	227.735,10	258.099,78	288.464,47
Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	23.856,33	27.037,18	30.218,02
<b>Totale titolo 3</b>	<b>397.216,85</b>	<b>450.179,10</b>	<b>503.141,35</b>
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 5</b>			
<b>Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>			
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 6</b>			
<b>Totale generale</b>			
	<b>1.960.450,43</b>	<b>2.225.293,88</b>	<b>2.487.126,35</b>

**FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di *perfezionamento del finanziamento* (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

Nel bilancio di previsione il F.P.V. è composto da due componenti distinte:

- e) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.
- f) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli *aggiornamenti* nel corso del tempo.

Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

L'Ente ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi così come previsto dall'art. 14 del Dpcm. 28 dicembre 2011 con atto n. 73 del 26/02/2013.

Al termine del presente esercizio sta provvedendo ad approvare il riaccertamento ordinario 2017.

Composizione del fondo pluriennale (Entrata)	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.017.981,62	756.066,47	520.868,04
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	951.316,49	1.335.608,18	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale fondo pluriennale</b>	<b>1.969.298,11</b>	<b>2.091.674,65</b>	<b>520.868,04</b>

Composizione del fondo pluriennale (uscite) (Estratto dall'allegato b: composizione per missione e programma del F.P.V.)	2018	2019	2020
---	------	------	------

Precedenti impegni, imputati in esercizi futuri e coperti dal Fondo pluriennale vincolato				
a) Fondo pluriennale vincolato al 31/12/(N-1)	(+)	1.969.298,11	2.091.674,65	520.868,04
b) Spese imputate in C/Competenza e coperte dal Fondo pluriennale vincolato	(-)	1.508.791,64	1.881.366,61	520.868,04
<b>c) Componente pregressa del FPV rinviata agli esercizi successivi</b>		<b>460.506,47</b>	<b>210.308,04</b>	<b>0,00</b>

Nuovi impegni imputati in esercizi futuri e coperti dal Fondo pluriennale vincolato				
d) Nuovi impegni da imputare nell'anno successivo (N+1)	(+)	1.631.168,18	310.560,00	310.560,00
e) Nuovi impegni da imputare nel secondo anno (N+2)	(+)	0,00	0,00	0,00
f) Da imputare dopo il secondo anno	(+)	0,00	0,00	0,00
g) Impegni con imputazione in esercizi futuri non ancora definita	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Componente nuova del F.P.V. di ciascun esercizio</b>		<b>1.631.168,18</b>	<b>310.560,00</b>	<b>310.560,00</b>

Fondo pluriennale vincolato al 31/12 di ciascun esercizio				
Componente pregressa del FPV rinviata agli esercizi successivi (c)	(+)	460.506,47	210.308,04	0,00
Componente nuova del F.P.V. di ciascun esercizio	(+)	1.631.168,18	310.560,00	310.560,00
<b>h) F.P.V. finale di ciascun esercizio</b>		<b>2.091.674,65</b>	<b>520.868,04</b>	<b>310.560,00</b>

**FONDO DI RISERVA**

Il Fondo di riserva, è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste, e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dai primi 3 commi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
- 2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

Fondo di riserva	2018	2019	2020
Totale spese correnti	30.050.196,66	29.067.333,93	28.966.906,51
Accantonamento al fondo di riserva	143.213,74	140.453,78	140.816,25
Percentuale accantonamento	<b>0,48 %</b>	<b>0,48 %</b>	<b>0,49 %</b>

**FONDO DI RISERVA DI CASSA**

Il comma 2 quater del citato D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 126/2014, prevede che:  
"Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Fondo di riserva di cassa	2018
Totale spese finali (Titoli 1, 2 e 3 di spesa)	32.569.245,46
Accantonamento al fondo di riserva di cassa	120.000,00
Percentuale accantonamento	<b>0,37 %</b>

**ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE**

Di seguito si riporta l'elenco dei principali interventi previsti nella parte investimenti con le relative fonti di finanziamento. Nel corso della gestione tali fonti potranno subire variazioni alla luce dei tempi del loro perfezionamento.

SETTORE OO.PP E INFRASTRUTTURE	IMPORTO OPERA	FONTE FINANZIAMENTO
PIPERRU Piano Nazionale Edilizia Abitativa	1.080.127,26	CONTRIBUTO REGIONALE €.918.127,00 cap.4201.02.270 acc.2013/323 incassato 162.019,08 confluito in avanzo vincolato 2013 da Regione
Ripascimento e rifioritura scogliere località Villanova	860.507,00	CONTRIBUTO REGIONALE cap.4201.02.245 CONTRIBUTO MULTISERVIZI cap.4203.03.600
Risanamento conservativo ed ampliamento sottopasso pedonale Via Mameli	395.000,00	Contributo autorità portuale cap.4201.01.120 E. 176.173,02 quota avanzo vincolato 2016
Piano Nazionale Sicurezza Stradale	300.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE cap.4201.02.220
Parcheggio intermodale zona Stadio	322.500,00	FONDI PROPRI FONDI AERCA cap.4201.02.210
Progetto mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro	134.216,01	contributo ministero ambiente cap.4201.01.115 FONDI PROPRI spesa personale dipendente da rendicontare al ministero
Ciclovia Adriatica - stralcio Falconara Marittima	135.000,00	Finanziamento POR/FESR per 101.250,00, resto fondi propri
Rifacimento manto stradale varie vie cittadine	350.000,00	FONDI PROPRI
Rifacimento Resaturo facciate Palabadiali	300.000,00	FONDI PROPRI
Acquisizione opere urbanizzazione Villa Torlonia	282.957,15	ONERI A SCOMPUTO cap.4501.01.930
Acquisizione opere di urbanizzazione Aree 22-23-24 ZUD 3 SAT B1 via Sebastianelli/via Santa Maria	270.637,00	ONERI A SCOMPUTO cap.4501.01.930

La spesa complessiva per le opere di importo superiore a euro 100.000,00 è pari ad euro 3.794.767,30, incluso l'importo di € 35.000,00 pari al costo del personale dipendente da

rendicontare al Ministero dell'Ambiente per l'opera pubblica "Progetto mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro". Le opere di importo inferiore ad euro 100.000,00 ammontano complessivamente ad euro 4.108.527,61. A questi si aggiungono accantonamenti di legge per euro 202.493,52 nel 2018 (vincolo su quota 10% alienazioni previste da destinare a riduzione dell'indebitamento - comma 5 articolo 7 DL 78/2015).

Tali somme verranno finanziate secondo le modalità indicate nella tabella seguente, che riassume le varie fonti di finanziamento previste nel triennio di riferimento:

<b>FONTI DI FINANZIAMENTO NEL TRIENNIO :</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>TOTALE</b>
<b>TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI ESTERNI</b>				
CONTRIBUTI REGIONALI	1.038.108,18			<b>1.038.108,18</b>
CONTRIBUTI REGIONE AERCA	240.000,00			<b>240.000,00</b>
CONTRIBUTI REGIONE POR/FESR	101.250,00			<b>101.250,00</b>
CONTRIBUTI STATO/MINISTERI	55.651,61			<b>55.651,61</b>
CONTRIBUTO DA PRIVATI	50.000,00			<b>50.000,00</b>
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	30.509,85			<b>30.509,85</b>
<b>FONDI PROPRI :</b>				
ALIENAZIONI IMMOBILI -	2.025.932,02	3.433.221,87	1.191.611,11	<b>6.650.765,00</b>
ONERI URBANIZZAZIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	<b>300.000,00</b>
ONERI A SCOMPUTO	685.891,52			<b>685.891,52</b>
MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI (proventi da utilizzare per acquisizione aree per attrezzature pubbliche)	-	75.000,00	34.000,00	<b>109.000,00</b>
Contributo straordinario DPR 380/2001	85.000,00			<b>85.000,00</b>
PROVENNI ALIENAZIONI AREE PEEP TESORO		25.000,00		<b>25.000,00</b>
ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE	3.000.000,00			<b>3.000.000,00</b>
<b>APPLICAZIONE AVANZO</b>				
AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI	450.000,00			<b>450.000,00</b>
AVANZO VINCOLATO PIPERRU	162.019,08			<b>162.019,08</b>
AVANZO VINCOLATO EUROS PIN	81.426,18			<b>81.426,18</b>
<b>TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>8.105.788,44</b>	<b>3.633.221,87</b>	<b>1.325.611,11</b>	<b>13.064.621,42</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>8.105.788,44</b>	<b>3.633.221,87</b>	<b>1.325.611,11</b>	<b>13.064.621,41</b>

--

### COSTO DEL PERSONALE

La spesa per il personale, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. Il costo totale degli stipendi (oneri diretti e indiretti) dipende dal numero e dall'inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ed a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota degli impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

Per effetto dei nuovi principi contabili, la spesa del personale include in ogni anno la quota di competenza dell'anno precedente, ad esempio straordinari e altri accessori del mese di dicembre o il fondo per la premialità.

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2016, ha rispettato:

- g. dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- a) dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 297.703,77;
- b) dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 7.431.607,61;
- c) del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 208/2015.
- d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del Tuel.

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	rendiconto 2016	
Spese macroaggregato 101	6.889.387,06	6.296.574,43	
Spese macroaggregato 103	131.850,46	22.604,53	(*)
Irap macroaggregato 102	392.109,63	360.641,30	(**)
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo (fondo)		-	(***)
Altre spese: progettazione	18.260,45	9.814,51	(****)
Altre spese: attività elettorale		15.117,03	(****)
Altre spese: istat		74,07	(****)
Altre spese: collaudo distributori		1.474,64	(****)
Altre spese: segretario verbalizzante		322,58	(****)
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>7.431.607,61</b>	<b>6.706.623,09</b>	
(-) Componenti escluse (B)	480.262,94	431.090,19	
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>6.951.344,67</b>	<b>6.275.532,90</b>	

(\*) esclusi oneri amministratori per € 20.830,00

(\*\*) esclusa IRAP amministratori di € 9.401,54

(\*\*\*) l'importo del FVP pari ad € 374.650,57 (di cui € 358.708,98 nella macro 1 e di € 15.941,59 della macro 2) non è stato inserito in quanto la formula del totale della spesa di personale (A) è data dalla sommatoria delle voci sopraelencate mentre, così come indicato nella nota di spiegazione sottostante il prospetto, l'FPV in uscita deve essere escluso in quanto imputato all'esercizio successivo.

(\*\*\*\*) somme erogate ai dipendenti con spesa assunta nei peg di altre UOC

La quota soggetta al limite di cui al comma 557 quater risulta pienamente rispettato.

Forza Lavoro	2018	2019	2020
<b>Personale previsto in pianta organica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dipendenti di ruolo in servizio	173	176	168
Dipendenti non di ruolo in servizio	2	1	0
<b>Totale dipendenti in servizio</b>	<b>175</b>	<b>177</b>	<b>168</b>

Spesa per il personale				
1.01	Redditi da lavoro dipendente	7.092.552,22	7.154.670,50	7.154.670,50
1.02.01.01	Irap	418.639,50	427.014,50	427.014,50
1.03.02.12	Lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale	172.010,00	165.010,00	165.010,00
1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, etc.)	86.625,77	0,00	0,00
1.10.01.04	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spesa per il personale</b>		<b>7.769.827,49</b>	<b>7.746.695,00</b>	<b>7.746.695,00</b>

**LIVELLO DI INDEBITAMENTO**

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse.

L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, va attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente.

Livello di indebitamento		2018	2019	2020
Consistenza al primo gennaio	(+)	57.559.482,72	55.188.423,25	52.718.265,05
Accensione nuovi mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso	(-)	2.371.059,47	2.470.158,20	2.399.737,19
Variazione da altre cause (rettifiche)	(+/-)	0,00	0,00	0,00
<b>Consistenza al 31 dicembre</b>		<b>55.188.423,25</b>	<b>52.718.265,05</b>	<b>50.318.527,86</b>

**LIMITE DI INDEBITAMENTO**

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore.

L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti. L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto).

Limite di indebitamento	2018	2019	2020
-------------------------	------	------	------

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> (Rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	19.274.707,20	19.786.000,00	19.699.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	(+)	3.848.801,59	5.266.515,93	5.015.324,54
Titolo 3 Entrate extratributarie	(+)	5.493.132,06	5.758.107,04	5.765.167,54
<b>Totale entrate primi tre titoli</b>		<b>28.616.640,85</b>	<b>30.810.622,97</b>	<b>30.479.492,08</b>
Percentuale limite massimo di indebitamento	%	10,00	10,00	10,00
<b>Limite massimo di spesa annuale per interessi</b>		<b>2.861.664,09</b>	<b>3.081.062,30</b>	<b>3.047.949,21</b>

<b>Verifica esposizione effettiva</b>				
Limite massimo di spesa annuale per interessi	(+)	2.861.664,09	3.081.062,30	3.047.949,21
Ammontare interessi autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	(-)	385.118,87	264.922,72	267.911,14
Ammontare interessi autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>2.476.545,22</b>	<b>2.816.139,58</b>	<b>2.780.038,07</b>
<b>Rispetto del limite di legge</b>		<b>Rispettato</b>	<b>Rispettato</b>	<b>Rispettato</b>

### ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

L'articolo 11 Ter D.Lgs. 118/2011 definisce le caratteristiche degli **enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, ovvero l'azienda o l'ente pubblico o privato nei cui confronti la capogruppo:

- e) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- f) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- g) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- h) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- i) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'articolo 1 comma 2 D.Lgs. 118/2011 definisce le caratteristiche degli **organismi strumentali** e recita:

*Per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio.*

**PARTECIPAZIONI**

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale.

La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica.

Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari.

In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<b>SOCIETA'</b>	<b>TIPO DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>QUOTA % POSSESSO</b>	<b>PAREGGIO DI BILANCIO NEL TRIENNIO 2014/2016</b>
<b>C.A.M. Srl in liquidazione chiusa il 29/12/2017</b>	<b>Diretta</b>	<b>98,86%</b>	<b>NO</b>
<b>Marche Multiservizi Spa</b>	<b>Diretta</b>	<b>0,25%</b>	<b>SI</b>
Marche Multiservizi Falconara Srl	Indiretta	0,25%	
Natura Srl in liquidazione	Indiretta	0,11%	np
SIS spa in liquidazione	Indiretta	0,10%	np
TEAM srl	Indiretta	0,05%	np
Marina di Pesaro srl	Indiretta	0,01%	np

Hera Comm Marche Srl	Indiretta	0,07%	np
Ricicla Srl	Indiretta	0,02%	np
Adriatica Acque Srl	Indiretta	0,02%	np
<b>ASCO Falconara srl in liquidazione</b>	<b>Diretta</b>	<b>100,00%</b>	<b>NO</b>
<b>GPC srl in liquidazione chiusa il 29/12/2017</b>	<b>Diretta</b>	<b>100,00%</b>	<b>NO</b>
<b>Tensoeventi Srl in liquidazione</b>	<b>Diretta</b> dal 29/12/2017	100,00%	NO
<b>Multiservizi Spa</b>	<b>Diretta</b>	<b>8,09%</b>	<b>SI</b>
ESTRA Spa	Indiretta	3,65%	np
Consenergy in liquidazione	Indiretta	0,18%	np
Tirana acque Scarl in liquidazione	Indiretta	0,80%	np
Consorzio zona Palombare Scarl in liquidazione	Indiretta	0,11%	np
Edma srl	Indiretta	4,44%	np
<b>Prometeo Spa</b>	<b>Diretta</b>	<b>7,19%</b>	<b>SI</b>
Marche Energie Srl	Indiretta	7,19%	np
<b>Aerdorica Spa</b>	<b>Diretta</b>	<b>0,19%</b>	<b>NO</b>
Raffaello Srl in liquidazione	Indiretta	0,19%	np
Hesis SRL	Indiretta	0,04%	np
Convention bureau Scrl	Indiretta	0,01%	np

Ticas Srl	Indiretta	0,004%	np
Interporto Marche Spa in liquidazione	Indiretta	0,001%	np
P.L.M.PIATT.LOG.Marche rete impresa	Indiretta	0,10%	np
<b>Consorzio Bonifica Marche</b>	<b>Diretta</b>	<b>0,01 quota</b>	<b>SI</b>
Bonifica Marche Service srl	Indiretta	0,01%	
<b>Consorzio Zipa in liquidazione</b>	<b>Diretta</b>	<b>3,92%</b>	<b>NO</b>
Interporto Marche Spa in liquidazione	Indiretta	0,02%	np
<b>Consorzio Gorgovivo</b>	<b>Diretta</b>	<b>5,01%</b>	<b>SI</b>
Esco Marche Srl	Indiretta	0,52%	np
<b>Conerobus Spa</b>	<b>Diretta</b>	<b>0,61%</b>	<b>NO</b>
Atma Scpa	Indiretta	0,36%	SI
Conerobus Service Srl	Indiretta	0,61%	SI
<b>CEMIM Scpa in liquidazione</b>	<b>Diretta</b>	<b>0,38%</b>	<b>SI</b>

Limitatamente ai soggetti facenti parte del GAP vengono definiti gli indirizzi generali, rinviando alla sezione operativa l'analisi della situazione economico-finanziaria e degli obiettivi gestionali.

Sul tema delle partecipate l'Amministrazione ha già intrapreso da tempo un percorso di razionalizzazione attraverso la dismissione di quasi tutte le società esterne, ad eccezione di quelle che possono avere una rilevanza istituzionale o che comunque garantiscono il rispetto di quei requisiti di economicità ed integrità del patrimonio che sono condizioni necessarie per il loro mantenimento.

In tali casi, particolare attenzione dovrà essere rivolta ad agevolare i processi di chiusura definitiva delle gestioni liquidatorie.

Sono state avviate a dismissione quante alla luce della più recente normativa non sono più mantenibili in capo all'ente locale o comunque sono rischiose in termini di risultati negativi.

La legge di stabilità 147/2014 comma 551 imponeva pesanti vincoli in ordine al mantenimento di società che presentano perdite di esercizio.

La partecipazione nel Consorzio ZIPA è stato oggetto di ricognizione con CC. N. 70/2013 e con atto consiliare n. 16 del 7/5/2014 si è proceduto a confermare la dismissione delle quote, che avverrà nei modi previsti dallo statuto.

Riguardo la società Conerobus spa, con atto consiliare n. 56 del 07/08/2014 si è deliberato di avviare le procedure di dismissione, nei modi previsti dallo statuto, di una quota di possesso pari al 4%. L'Ente rimane nella compagine societaria per una quota pari allo 0.61% per garantire e tutelare la collettività amministrata riguardo le scelte nel territorio in tema di mobilità urbana ed extraurbana.

Per quanto riguarda le partecipate in liquidazione sono state completate le fasi previste nel coeso del 2017.

L'Ente ha adottato la delibera G.C. 506 del 20/12/2013 – art. 34, comma 21, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221) relativa alla "RELAZIONE sulla verifica di conformità degli affidamenti in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai requisiti previsti dalla normativa europea."

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

L'ente ha approvato il piano con delibera di giunta n. 108 del 24/03/2015 e ratificato in consiglio comunale con delibera n. 26 del 29/04/2015, successivamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente oltre che inviato alla competente sezione della Corte dei Conti.

Entro il 31 marzo 2016 gli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni devono rendere noti i "risultati conseguiti" in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni approvato nel marzo 2015.

Il piano operativo di razionalizzazione è stato adottato con delibera consiliare n.26 del 29/4/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti approvati giusta delibera consiliare n.37 del 28/4/2016 " Relazione conclusiva sul processo razionalizzazione in particolare relativamente alle società CAM Srl in liquidazione e GPC Srl in liquidazione.

Nel corso del 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.): ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni**,

**non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.**

Pertanto **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 23 marzo 2017 (termine in seguito prorogato con il decreto correttivo - vedi infra) il Comune ha dovuto provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione.

In pratica **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

L'esito di tale ricognizione dovrà essere comunicato al MEF, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate dal Comune, quale atto di indirizzo a procedere nello stesso senso nei confronti delle società detenute (partecipazioni indirette per l'amministrazione comunale).

In relazione alle novità introdotte dal Testo Unico per le società partecipate, Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e decreto correttivo del 9/6/2017, gli adempimenti più significativi per i Comuni sono i seguenti:

- **entro il 31 luglio 2017** adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alle disposizioni del decreto e disposizioni per amministratori-dipendenti di enti controllanti
- **entro il 30 settembre 2017**, revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
- **entro il 30 settembre 2018**, alienazione partecipazioni
- **entro il 31 dicembre 2018**, razionalizzazione periodica delle partecipazioni
- **entro il 31 dicembre 2019**, relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica
- **entro il 31/12/2020**, ai fini della razionalizzazione periodica, prima applicazione della soglia di fatturato medio di 1 milione di euro.

Tutte scadenze che l'ente ha rispettato e sta monitorando o ha provveduto a monitorare e sollecitare qualora non di propria competenza diretta.

L'ente periodicamente comunica alle società ed enti partecipati le novità in materia di vincoli di finanza pubblica che le varie norme impongono. Da ultimo e a maggior ragione in vista della predisposizione del presente referto è stato chiesto alle società anche di attestare il rispetto delle norme citate e di quelle nel frattempo intervenute.

L'Ente, applicando i criteri previsti dall'articolo 20 del Dlgs 175/2016 ha adottato la delibera di Consiglio comunale n.11 del 03/03/2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione." deliberando di procedere all'alienazione della partecipazione nella società Prometeo Spa .

Il provvedimento è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti , prot.12991 del 6/4/2017.

Successivamente la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie –ha fornito agli Enti territoriali ed ai relativi Organi di revisione indicazioni sull'applicazione della normativa dei citati decreti legislativi n. 175 del 2016 e n. 100 del 2017, con particolare riferimento alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli Enti territoriali, e con deliberazione n. 19 del 19/07/2017 "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, Dlgs n.175/2016" forniva un modello standard di atto di rilevazione dati e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, contenente schede di rilevazione da compilare e trasmettere sia alla Corte dei Conti tempestivamente sia al MEF entro il 31/10/2017;

Con atto Consiglio Comunale n.78 del 20/09/2017 è stato pertanto adeguato ed integrato l'atto consiliare n.11 del 03/03/2017 con i modelli standard di rilevazione dati (schede) e relativi esiti, così come disposto dalla Corte dei Conti con deliberazione n.19 del 19/07/2017 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie -"Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, Dlgs n.175/2016";

Il provvedimento è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti , prot. 37768 del 4/10/2017, è stato inviato alle società partecipate con PEC 37773 del 4/10/2017 e inviato alla nuova struttura di controllo istituita presso il Ministero dell'economia "Patrimonio P.A." in data 13/10/2017.

In tale occasione alla luce delle linee guida di cui sopra l'ente ha deliberato di:

- provvedere all'alienazione delle quote di possesso nelle società Prometeo Spa, Aerdorica Spa e Conerobus Spa., tali operazioni dovranno concludersi entro il 31/12/2018;
- provvedere alla chiusura definitiva delle società CAM Srl e GPC Srl, entrambe in liquidazione, entro il 31/12/2017.

In seguito alle decisioni assunte con le delibera consiliare n.11 del 3/3/2017 e n.78 del 20/09/2017 è stata avviata una seconda procedura di vendita di n. 203.179 azioni della società Prometeo Spa, in esecuzione delibera CC.11/2017, corrispondente alla quota di possesso pari al 7,19% del capitale sociale. L'asta, con scadenza 20/09/2017, è andata deserta per mancanza di offerte.

Nel corso del 2018 occorrerà pertanto procedere ulteriormente in tal senso.

Per le proprie partecipate in liquidazione CAM Srl e GPC Srl sono state ultimate le procedure di liquidazione e con atto GC.458 del 28/12/2017 veniva disposto di approvare il piano di riparto finale e ogni altro adempimento necessario alla chiusura delle società in questione.

In data 29/12/2017 sono state convocate rispettivamente le assemblee societarie ed approvati i bilanci finali di liquidazione ed i piani di riparto.

I rendiconti e bilanci sono disponibili sui siti internet delle aziende il cui elenco è allegato alla delibera di Consiglio Comunale.

### **STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

L'Ente non ha in essere contratti in strumenti finanziari derivati.

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio e ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge.

A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente.

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede ed accompagna la formazione del bilancio è stata già definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale già richiamato nei principali documenti di programmazione.

Nel contesto e nelle finalità in cui si inserisce la Nota integrativa, pertanto, ci si limita a riepilogare la situazione economico e finanziaria complessiva dei servizi per confermare che l'obbligo di individuare le tariffe e calcolare il grado di copertura dei servizi a domanda individuale, se applicabile nel contesto di questo bilancio, è già stato oggetto di specifico provvedimento.

Servizi a domanda individuale		2018	2019	2020
Asilo Nido	Entrate/Proventi	594.000,00	594.000,00	594.000,00
	Uscite/Costi	1.149.745,97	1.100.812,09	1.100.812,09
	% copertura	51,66 %	53,96 %	53,96 %
Impianti sportivi	Entrate/Proventi	112.600,00	112.600,00	112.600,00
	Uscite/Costi	443.570,91	408.999,35	397.709,64
	% copertura	25,38 %	27,53 %	28,31 %
Mense scolastiche	Entrate/Proventi	903.000,00	903.000,00	903.000,00
	Uscite/Costi	938.286,26	938.286,26	924.521,60
	% copertura	96,24 %	96,24 %	97,67 %
Centri Estivi	Entrate/Proventi	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	Uscite/Costi	44.731,00	44.731,00	44.731,00

	% copertura	98,37 %	98,37 %	98,37 %
<b>Totale</b>	Entrate/Proventi	<b>1.653.600,00</b>	<b>1.653.600,00</b>	<b>1.653.600,00</b>
	Uscite/Costi	<b>2.576.334,14</b>	<b>2.492.828,70</b>	<b>2.467.774,33</b>
	% copertura	<b>64,18 %</b>	<b>64,18 %</b>	<b>67,01 %</b>

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del *principio n.17 - Competenza economica*).

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

I prospetti riportano la situazione complessiva di equilibrio ed evidenziano il pareggio nella competenza.

L'avanzo applicato alla parte corrente deriva dalla nuova impostazione prevista dal Dlgs 118/2011 (armonizzazione) che in particolare alle somme imputate per esigibilità in esercizi successivi qualora connesse ad entrate vincolate le cui spese non si sono tradotte in obbligazioni perfezionate, ad esempio l'ambito sociale di cui l'ente è capofila o dagli accantonamenti vincolati al rinnovo contrattuale.

### **SALDO DI COMPETENZA POTENZIATA C.D. "PAREGGIO DI BILANCIO"**

L'art. 3, comma 4 della L. n. 243/2012 e il regolamento UE n. 1175/2011, all'art. 5, prevedono esplicitamente una forma di flessibilità sul calendario di convergenza verso l'Obiettivo di medio periodo in presenza di riforme strutturali significative che producano un impatto positivo sul bilancio nel medio periodo, anche attraverso un aumento della crescita potenziale, e quindi sulla sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche. Tali riforme sono valutate dalla Commissione con riferimento alla loro coerenza con gli orientamenti europei di politica economica. La deviazione temporanea dal percorso di convergenza verso obiettivi di medio periodo è consentita a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del rapporto deficit/PIL e che la posizione di bilancio ritorni all'Obiettivo di Medio Periodo entro il periodo coperto dal Programma di Stabilità.

Per quanto riguarda le autonomie territoriali i nuovi obblighi, in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, prevedevano:

- a) il pareggio (sia in termini di cassa che di competenza) tra entrate finali e spese finali;
- b) il pareggio (sia in termini di cassa che di competenza) tra entrate correnti e spese correnti più spese per rimborso di prestiti.

Nel caso in cui, in sede di rendiconto, venga accertato un disavanzo, l'ente è tenuto a procedere al relativo recupero nel triennio successivo. Eventuali saldi positivi vengono prioritariamente destinati alla riduzione del debito ovvero alle spese di investimento solamente nel caso in cui ciò sia compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica dettati dall'Unione europea.

Nel rispetto del principio dell'equilibrio intertemporale, l'articolo 10 prevede che le operazioni di indebitamento vengano effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. In tali piani deve essere evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri e le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. Per quanto riguarda l'equilibrio territoriale, annualmente le regioni e gli enti locali stabiliscono, tramite intesa, l'equilibrio finale di cassa che intendono raggiungere e gli investimenti che intendono realizzare attraverso l'indebitamento. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.

Con la nota di aggiornamento al DEF del 18 settembre 2015 il Governo ha proposto il rinvio al 2018 dell'applicazione delle **nuove regole** sul pareggio di bilancio.

**Declinazione del pareggio di bilancio degli enti territoriali - Legge di Stabilità 2016 - legge 28 dicembre 2015, n. 208, G.U. Serie Generale n. 302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70. – art. 1, commi 707-734**

L'articolo 707 abroga le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e introduce il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Ai fini della determinazione del saldo non negativo si considerano i titoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle entrate dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e per le spese i titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Limitatamente all'anno 2016, si prevede che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

A partire dall'anno 2016, è previsto un nuovo prospetto obbligatorio da allegare al bilancio di previsione, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

L'art. 9 della Legge n. 243/2012 ha fortemente ridimensionato dalla Legge n. 164/2016: dal 2020 verrà considerato nei calcoli del pareggio di bilancio sia il fondo pluriennale vincolato - FPV di entrata (sia di parte corrente che in c/capitale), al netto della quota finanziata dall'indebitamento e dall'avanzo di amministrazione, che il FPV di spesa (correlato a capitoli di spese correnti e in c/capitale), mentre per il triennio 2017/2019 il FPV di entrata e di spesa, con la prossima legge di bilancio, sarà inglobato nei calcoli in questione "... compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale".

**La legge di stabilità 2017** riscrive le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali, tenuto conto delle modifiche apportate alla disciplina dell'equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali contenuta nella legge n. 243/2012, ad opera della legge n. 164/2016, con contestuale soppressione delle regole contenute nella legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015). Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

La legge di stabilità per il 2018 rivede alcune disposizioni soprattutto in tema di spazi finanziari, oltre ad eliminare l'obbligo di allegare il prospetto del pareggio ad ogni variazione di bilancio.

Il prospetto allegato allo schema di bilancio di previsione attesta il rispetto della norma di cui sopra.

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>	1.526.503,40			
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>		941.533,47		
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		1.969.298,11	2.091.674,65	520.868,04
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	18.566.473,88	19.871.150,00	19.927.000,00	20.032.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti	6.080.928,20	5.057.018,76	4.837.108,12	4.837.108,12
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie	6.529.109,47	5.661.017,54	5.751.317,54	5.710.667,54
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale	5.240.289,86	4.912.343,18	4.133.221,87	1.825.611,11
<b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6</b> Accensione di prestiti	750.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	7.151.617,68	7.151.617,68	7.151.617,68	7.151.617,68
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro	35.367.960,20	34.690.330,00	34.690.330,00	34.690.330,00
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>81.212.882,69</b>	<b>83.554.308,74</b>	<b>78.582.269,86</b>	<b>74.768.202,49</b>

SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>Disavanzo di amministrazione</b>		234.000,00	234.000,00	234.000,00
<b>Titolo 1</b> Spese correnti	26.588.501,58	30.050.196,66	29.067.333,93	28.966.906,51
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato</i>		756.066,47	520.868,04	310.560,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	5.980.743,88	9.057.104,93	4.968.830,05	1.325.611,11
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato</i>		1.335.608,18	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b> Rimborso di prestiti	2.371.059,47	2.371.059,47	2.470.158,20	2.399.737,19
<b>Titolo 5</b> Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.151.617,68	7.151.617,68	7.151.617,68	7.151.617,68

<b>Titolo 7</b> Spese per conto di terzi e partite di giro	37.112.451,24	34.690.330,00	34.690.330,00	34.690.330,00
<b>Totale complessivo spese</b>	<b>79.204.373,85</b>	<b>83.554.308,74</b>	<b>78.582.269,86</b>	<b>74.768.202,49</b>
<b>Di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>2.091.674,65</b>	<b>520.868,04</b>	<b>310.560,00</b>

RISULTATO	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>Totale complessivo entrate (+)</b>	<b>81.212.882,69</b>	<b>83.554.308,74</b>	<b>78.582.269,86</b>	<b>74.768.202,49</b>
<b>Totale complessivo spese (-)</b>	<b>79.204.373,85</b>	<b>83.554.308,74</b>	<b>78.582.269,86</b>	<b>74.768.202,49</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>2.008.508,84</b>			

## RIEPILOGO DELLE COMPONENTI DI BILANCIO

EQUILIBRIO DI BILANCIO 2018	ENTRATE (+)	USCITE (-)	RISULTATO +/-
Equilibri di bilancio di parte corrente	32.655.256,13	32.655.256,13	<b>0,00</b>
Equilibri di bilancio di parte in conto capitale	9.057.104,93	9.057.104,93	<b>0,00</b>
Movimenti di fondi	7.151.617,68	7.151.617,68	<b>0,00</b>
Servizi per conto di Terzi	34.690.330,00	34.690.330,00	<b>0,00</b>

EQUILIBRIO DI BILANCIO 2019	ENTRATE (+)	USCITE (-)	RISULTATO +/-
Equilibri di bilancio di parte corrente	31.771.492,13	31.771.492,13	<b>0,00</b>
Equilibri di bilancio di parte in conto capitale	4.968.830,05	4.968.830,05	<b>0,00</b>
Movimenti di fondi	7.151.617,68	7.151.617,68	<b>0,00</b>
Servizi per conto di Terzi	34.690.330,00	34.690.330,00	<b>0,00</b>

EQUILIBRIO DI BILANCIO 2020	ENTRATE (+)	USCITE (-)	RISULTATO +/-
Equilibri di bilancio di parte corrente	31.600.643,70	31.600.643,70	<b>0,00</b>
Equilibri di bilancio di parte in conto capitale	1.325.611,11	1.325.611,11	<b>0,00</b>
Movimenti di fondi	7.151.617,68	7.151.617,68	<b>0,00</b>
Servizi per conto di Terzi	34.690.330,00	34.690.330,00	<b>0,00</b>

**EQUILIBRIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE**

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. A consuntivo l'eventuale saldo positivo di parte corrente costituisce l'avanzo di gestione corrente che sommato al risultato della gestione in conto capitale determinano il risultato della gestione di competenza.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono stati i seguenti:

lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;

per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);

sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Il criterio di imputazione riferito alla gestione corrente è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite.

Equilibrio bilancio di parte corrente		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>Entrate</b>				
<b>Avanzo di amministrazione per spese correnti</b>	(+)	248.088,21		
<b>Fondo pluriennale vincolato in entrata per spese correnti</b>	(+)	1.017.981,62	756.066,47	520.868,04
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1/E)	(+)	19.871.150,00	19.927.000,00	20.032.000,00
Trasferimenti correnti (Titolo 2/E)	(+)	5.057.018,76	4.837.108,12	4.837.108,12
Entrate extratributarie (Titolo 3/E)	(+)	5.661.017,54	5.751.317,54	5.710.667,54
Entrate da contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti amministrazioni pubbliche (Categoria 4.02.06)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate in conto capitale destinate al finanziamento delle spese correnti</b>	(+)	800.000,00	500.000,00	500.000,00

<i>Di cui Per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Entrate correnti destinate al finanziamento delle spese di investimento</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate parte corrente</b>		<b>32.655.256,13</b>	<b>31.771.492,13</b>	<b>31.600.643,70</b>

<b>Spese</b>				
<b>Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente</b>	(+)	234.000,00	234.000,00	234.000,00
Spese correnti (Titolo 1/U)	(+)	30.050.196,66	29.067.333,93	28.966.906,51
Rimborso di prestiti (Titolo 4/U)	(+)	2.371.059,47	2.470.158,20	2.399.737,19
Altri trasferimenti in conto capitale (macroaggregato 2.04)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese parte corrente</b>		<b>32.655.256,13</b>	<b>31.771.492,13</b>	<b>31.600.643,70</b>

<b>Risultato</b>				
Totale entrate parte corrente	(+)	32.655.256,13	31.771.492,13	31.600.643,70
Totale spese parte corrente	(-)	32.655.256,13	31.771.492,13	31.600.643,70
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EQUILIBRIO BILANCIO DI PARTE IN CONTO CAPITALE**

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità.

Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri)
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

I criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Questi aspetti saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento distinto, quelli delle uscite.

<b>Equilibrio bilancio di parte capitale</b>		<b>COMPETENZA 2018</b>	<b>COMPETENZA 2019</b>	<b>COMPETENZA 2020</b>
<b>Entrate</b>				
<b>Avanzo di amministrazione per spese in conto capitale</b>	(+)	693.445,26		
<b>Fondo pluriennale vincolato in entrata per spese in conto capitale</b>	(+)	951.316,49	1.335.608,18	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4/E)	(+)	4.912.343,18	4.133.221,87	1.825.611,11
Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5/E)	(+)	3.000.000,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti (Titolo 6/E)	(+)	300.000,00	0,00	0,00
Entrate da contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti amministrazioni pubbliche (Categoria 4.02.06)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate in conto capitale destinate al finanziamento delle spese correnti</b>	(-)	800.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Entrate correnti destinate al finanziamento delle spese di investimento</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate parte capitale</b>		<b>9.057.104,93</b>	<b>4.968.830,05</b>	<b>1.325.611,11</b>

Spese				
Spese in conto capitale (Titolo 2/U)	(+)	30.050.196,66	29.067.333,93	28.966.906,51
Spese per acquisizione attività finanziarie (Titolo 3/U)	(+)	2.371.059,47	2.470.158,20	2.399.737,19
Altri trasferimenti in conto capitale (macroaggregato 2.04)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese parte capitale</b>		<b>9.057.104,93</b>	<b>4.968.830,05</b>	<b>1.325.611,11</b>
Risultato				
Totale entrate parte capitale	(+)	9.057.104,93	4.968.830,05	1.325.611,11
Totale spese parte capitale	(-)	9.057.104,93	4.968.830,05	1.325.611,11
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## EQUILIBRIO DI CASSA

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti sia a competenza che a residuo.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Non si prevedono ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

A tal riguardo il Servizio Finanziario con nota prot. 7908/2016 ha chiesto, per evitare ritardi nei pagamenti legati in particolare a criticità della situazione di cassa dovuta dai minori trasferimenti da parte dello Stato, al ritardo nei trasferimenti da enti sovraordinati ed alle maggiori richieste di rateizzazioni da parte degli utenti, di porre particolare attenzione alla velocizzazione della riscossione delle entrate affidate con il PEG alla propria competenza. Con il nuovo sistema contabile c.d. "armonizzato" le previsioni di cassa sono entrate di diritto negli schemi di bilancio e di PEG ed assegnate unitamente alle previsioni c.d. "di competenza" ai responsabili dei servizi. Pertanto è evidente che la disponibilità di cassa nei capitoli di spesa assegnati a ciascun dirigente dipende dalle disponibilità di cassa iscritte nei capitoli di entrata, non potendo il saldo finale di cassa essere minore di zero e qualora l'andamento delle riscossioni per ragioni sopravvenute evidenzia, pur in presenza di disponibilità ad impegnare, la formazione di ritardi nei pagamenti, occorre intervenire come prescritto dalla normativa vigente (*art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. - modificato dal D.lgs. 126/2014*): "... il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa .... Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".

Per procedere all'introito delle risorse necessarie per evitare il blocco o il ritardo nel pagamento dei fornitori, occorrerà porre sempre maggiore attenzione alla gestione delle entrate (accertamento e riscossione) ed attivare quelle soluzioni in parte già individuate ma in tempi sempre più rapidi (come ad esempio l'accentramento della fase della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, previo potenziamento degli uffici a ciò preposti). Nel breve periodo, qualora lo stanziamento di cassa non garantisca il rispetto dei tempi di pagamento, potrebbe divenire necessario fermare sul nascere i debiti (determinazioni comportanti impegni di spesa) a meno che non si riesca a concordare con i terzi, ove possibile in base a contratti e normative, tempi di pagamento maggiori o velocizzare la riscossione delle entrate proprie, riservando all'amministrazione, come esplicitamente previsto, la regolamentazione delle eventuali/ulteriori opportune.

Tali aspetti sono stati ribaditi in ulteriori comunicazioni, da ultimo con nota prot. 6853 del 31/10/2017.

ENTRATE	RESIDUI PRESUNTI 2017	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	DIFFERENZA (RS+CP-CA)
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>			1.526.503,40	
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>		941.533,47		
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		1.969.298,11		
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.750.922,06	19.871.150,00	18.566.473,88	23.055.598,18
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti	1.782.742,37	5.057.018,76	6.080.928,20	758.832,93
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie	7.178.667,22	5.661.017,54	6.529.109,47	6.310.575,29

<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale	2.083.389,40	4.912.343,18	5.240.289,86	1.755.442,72
<b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>Titolo 6</b> Accensione di prestiti	487.451,95	300.000,00	750.000,00	37.451,95
<b>Titolo 7</b> Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	7.151.617,68	7.151.617,68	0,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro	680.471,67	34.690.330,00	35.367.960,20	2.841,47
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>33.963.644,67</b>	<b>83.554.308,74</b>	<b>81.212.882,69</b>	

SPESE	RESIDUI PRESUNTI 2017	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	DIFFERENZA (RS+CP-FPV-CA)
<b>Disavanzo di amministrazione</b>		234.000,00		
<b>Titolo 1</b> Spese correnti	8.262.265,59	30.050.196,66	26.588.501,58	10.967.894,20
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato</i>		756.066,47		
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	3.480.859,69	9.057.104,93	5.980.743,88	5.221.612,56
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato</i>		1.335.608,18		
<b>Titolo 3</b> Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
<b>Titolo 4</b> Rimborso di prestiti	0,00	2.371.059,47	2.371.059,47	0,00
<b>Titolo 5</b> Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	7.151.617,68	7.151.617,68	0,00
<b>Titolo 7</b> Spese per conto di terzi e partite di giro	4.833.208,56	34.690.330,00	37.112.451,24	2.411.087,32
<b>Totale complessivo spese</b>	<b>16.576.333,84</b>	<b>83.554.308,74</b>	<b>79.204.373,85</b>	
<b>Di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>2.091.674,65</b>		

RISULTATO	RESIDUI PRESUNTI 2017	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	
<b>Totale complessivo entrate (+)</b>	33.963.644,67	83.554.308,74	81.212.882,69	
<b>Totale complessivo spese (-)</b>	16.576.333,84	83.554.308,74	79.204.373,85	
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>			2.008.508,84	

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO - INDICATORI SINTETICI

Al riguardo si evidenziano in particolare i dati relativi a rigidità della spesa corrente e all'incidenza delle rate mutui sulla spesa corrente, oltre al dato complessivo relativo all'indebitamento e al valore del debito pro capite, che unitamente al FCDE e al ripiano del disavanzo pluriennale sempre connesso al recupero del FCDE, evidenziano una situazione in cui occorre sempre più prestare attenzione alla fase della riscossione delle entrate.

Tipologia indicatore		VALORE INDICATORE					
		2018		2019		2020	
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>						
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti.	10.030.463,84 ----- 30.589.186,30	<b>32,79</b>	10.119.751,42 ----- 30.515.425,66	<b>33,16</b>	10.056.318,83 ----- 30.579.775,66	<b>32,89</b>
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>						
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti.	29.395.649,98 ----- 30.589.186,30	<b>96,10</b>	29.395.649,98 ----- 30.515.425,66	<b>96,33</b>	29.395.649,98 ----- 30.579.775,66	<b>96,13</b>
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente.	21.915.306,91 ----- 31.176.511,55	<b>70,29</b>				
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie.	22.816.548,37 ----- 30.589.186,30	<b>74,59</b>	22.816.548,37 ----- 30.515.425,66	<b>74,77</b>	22.816.548,37 ----- 30.579.775,66	<b>74,61</b>
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie.	16.350.625,87 ----- 31.176.511,55	<b>52,45</b>				
<b>3</b>	<b>Spese di personale</b>						

3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario).	7.458.925,00 ----- 28.037.479,51	<b>26,60</b>	7.581.685,00 ----- 26.842.010,35	<b>28,25</b>	7.581.685,00 ----- 26.479.780,16	<b>28,63</b>
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale.	1.095.140,00 ----- 7.458.925,00	<b>14,68</b>	1.099.625,00 ----- 7.581.685,00	<b>14,50</b>	1.099.625,00 ----- 7.581.685,00	<b>14,50</b>
3.3	Incidenza della della spesa di personale con forme di contratto flessibile.	172.010,00 ----- 7.458.925,00	<b>2,31</b>	165.010,00 ----- 7.581.685,00	<b>2,18</b>	165.010,00 ----- 7.581.685,00	<b>2,18</b>
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	7.458.925,00 ----- 26.063,00	<b>286,19</b>	7.892.245,00 ----- 26.063,00	<b>302,81</b>	7.892.245,00 ----- 26.063,00	<b>302,81</b>
<b>4</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>						
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi.	9.281.142,82 ----- 29.294.130,19	<b>31,68</b>	9.214.324,82 ----- 28.546.465,89	<b>32,28</b>	9.175.077,71 ----- 28.656.346,51	<b>32,02</b>
<b>5</b>	<b>Interessi passivi</b>						
5.1	Indicatore degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura).	385.118,87 ----- 30.589.186,30	<b>1,26</b>	260.922,72 ----- 30.515.425,66	<b>0,86</b>	267.911,14 ----- 30.579.775,66	<b>0,88</b>
5.2	Indicatore degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Investimenti</b>						

6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale.	7.245.172,34 ----- 37.015.626,94	<b>19,57</b>	4.625.358,18 ----- 33.515.295,94	<b>13,80</b>	1.206.500,00 ----- 29.981.957,62	<b>4,02</b>
6.2	Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	7.245.172,34 ----- 26.063,00	<b>277,99</b>	4.625.358,18 ----- 26.063,00	<b>177,47</b>	1.206.500,00 ----- 26.063,00	<b>46,29</b>
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	7.245.172,34 ----- 26.063,00	<b>277,99</b>	4.625.358,18 ----- 26.063,00	<b>177,47</b>	1.206.500,00 ----- 26.063,00	<b>46,29</b>
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente.	538.989,64 ----- 7.245.172,34	<b>7,44</b>	1.448.091,73 ----- 4.625.358,18	<b>31,31</b>	1.612.869,15 ----- 1.206.500,00	<b>133,68</b>
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie.	3.000.000,00 ----- 7.245.172,34	<b>41,41</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Debiti non finanziari</b>						
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali.	18.911.875,09 ----- 31.598.092,11	<b>59,85</b>				

7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche.	1.543.243,38 ----- 1.765.262,07	<b>87,42</b>				
<b>8</b>	<b>Debiti finanziari</b>						
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari.	2.371.059,47 ----- 59.381.237,74	<b>3,99</b>				
8.2	Sostenibilità debiti finanziari.	2.756.178,34 ----- 30.589.186,30	<b>9,01</b>	2.731.080,92 ----- 30.515.425,66	<b>8,95</b>	2.667.648,33 ----- 30.579.775,66	<b>8,72</b>
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto).	59.381.237,74 ----- 26.063,00	<b>2.278,37</b>				
<b>9</b>	<b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b>						
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>				
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>				
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>				
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>				

<b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>							
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio.	234.000,00 ----- 4.831.864,08	<b>4,84</b>				
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto.	4.831.864,08 ----- 16.202.118,54	<b>29,82</b>				
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio.	234.000,00 ----- 30.589.186,30	<b>0,76</b>				
<b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>							
11.1	Utilizzo del FPV.	1.508.791,64 ----- 1.969.298,11	<b>76,62</b>	1.881.366,61 ----- 2.091.674,65	<b>89,95</b>	520.868,04 ----- 520.868,04	<b>100,00</b>
<b>12 Partite di giro e conto terzi</b>							
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata.	4.690.330,00 ----- 30.589.186,30	<b>15,33</b>	4.690.330,00 ----- 30.515.425,66	<b>15,37</b>	4.690.330,00 ----- 30.579.775,66	<b>15,34</b>
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita.	4.690.330,00 ----- 30.050.196,66	<b>15,61</b>	4.690.330,00 ----- 29.067.333,93	<b>16,14</b>	4.690.330,00 ----- 28.966.906,51	<b>16,19</b>

**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare:

- 1) **Tributi.** I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- 2) **Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi.** Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- 3) **Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica.** Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- 4) **Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.** Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo.

Le entrate tributarie sono state inserite in bilancio sulla base delle stime derivanti dai gestionali del Servizio Tributi applicando aliquote e criteri definiti in sede regolamentare dall'Ente e mediante proiezioni dei dati contabili registrati dai gestionali del Servizio contabilità e bilancio.

***luc ( Imposta Unica Comunale)***

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014), al comma 639 istituisce l'Imposta Unica Comunale (luc) basata su due presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali.

La luc è composta dall'Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668).

L'Ente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21/05/2014, ha approvato il Regolamento per l'applicazione della TASI e con delibera n. 23 del 21/05/2014 della TARI, aggiornati per il 2015 con delibere da approvarsi nella medesima seduta consiliare di approvazione del bilancio e ad esso propedeutiche.

L'articolo 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 (208/2015) non consente di introdurre nuovi tributi o aumenti di aliquote e tariffe, neanche se le relative delibere sono state adottate prima dell'entrata in vigore della norma (1° gennaio).

Stante il blocco imposto alle aliquote e confermato dalla legge di stabilità per il 2018, le aliquote sono le medesime dell'anno precedente, sia per l'IMU che per ogni altro tributo.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con la deliberazione 35/2016 ha affermato infatti che non esistono margini di manovra per gli enti locali: al di là della formulazione letterale della norma che si limita a imporre la sospensione degli aumenti, per i giudici contabili la ratio legis è quella di porre un freno all'innalzamento della pressione fiscale a livello locale.

Non rientra nel blocco solo ciò che è espressamente escluso, come la Tari.

Per costante prassi interpretativa e giurisprudenziale in merito su analoga norma vigente fino al 2013 si evidenzia inoltre che non solo è impossibile ritoccare in aumento aliquote o tariffe, ma è anche impedito che possano essere aboliti benefici già deliberati dagli enti (aliquote agevolate, riduzioni, detrazioni), che comunque inciderebbero sul carico fiscale e darebbero luogo a un innalzamento della tassazione.

### **Imposta municipale propria – Imu**

#### **Aliquote e detrazioni IMU dal 2015**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ALIQUOTE INIZIALI 2012</b>	<b>2012-2013</b>	<b>2014</b>
ORDINARIA	10.6	10.6	10.6
ABITAZIONE PRINCIPALE	5.8	5.3	5.3
AGEVOLATA	NESSUNA	- IMMOBILI CONCESSI IN COMODATI USO GRATUITO: 8.0 - IMMOBILI C1 E C3 SE SOGGETTO PASSIVO COINCIDE CON CHI ESERCITA ATTIVITA' ARTIGIANALE O COMMERCIALE NELLO STESSO: 8.0	

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione operativa del DUP "Analisi delle risorse".

La quantificazione ha dovuto necessariamente tener conto inoltre, rispetto ai valori espressi dai gestionali dell'ente, anche di due elementi che incidono sulla quota da iscrivere in bilancio:

- quota IMU trattenuta per alimentare il FSC (che dal 2016 diminuisce al 23,43% calcolata sul gettito IMU) e che per il nostro ente è pari a euro 1.081.318,81 (con una riduzione pari a euro 761.000 sul 2015, controbilanciata da una riduzione dei trasferimenti erariali a titolo di FSC);

- minor gettito a partire dal 2016 per i c.d. "imbullonati" (per il nostro ente pari a 389.000, controbilanciato da un incremento dei trasferimenti erariali ordinari).

**Tassa sui servizi indivisibili - Tasi**

La legge di Stabilità 2014 ha introdotto il tributo per i servizi indivisibili (TASI). E' demandato al regolamento del consiglio comunale l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, a eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La base imponibile coincide con quella determinata ai fini IMU e l'aliquota è fissata in misura pari all'1 per mille, ferma restando la facoltà per i Comuni di ridurla fino ad azzerarla. Eventuali modifiche in aumento dell'aliquota sono ammesse purché la somma tra l'aliquota TASI e l'aliquota IMU non sia superiore alla misura massima consentita dalla legge in materia di IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile.

La Legge di Stabilità 2016 è entrata in vigore con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, G.U. Serie Generale n. 302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70 ed il comma 14 prevede l'esenzione dell'abitazione principale e altre modifiche alla TASI.

Il comma 14 sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo.

La TASI sull'abitazione principale non è più prevista.

Il relativo importo che verrà erogato a compensazione è stato inserito tra i trasferimenti correnti da parte dello stato.

L'importo previsto nella tipologia TASI del bilancio pluriennale è relativo all'attività di recupero ed accertamento che sarà svolta dall'ufficio ed è stata stimata in via prudenziale in quanto il tributo non ha una storia (ha avuto una vigenza solamente biennale nel nostro ente, in quanto non è stato applicato anche ad altre fattispecie di immobili oltre all'abitazione principale).

**Tassa sui rifiuti - Tari**

- il presupposto della Tari è dato dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie delle unità immobiliari assoggettate a Tari rilevante per il calcolo della tassa è quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento ditali rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "chi inquina paga");

- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo.

*Il totale delle agevolazioni/esenzioni previste a carico del bilancio comunale anche quest'anno ammonta a 130.000 euro.*

La Legge di Stabilità 2016 in vigore con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, G.U. Serie Generale n. 302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70 al comma 27 stabilisce la flessibilità nella determinazione delle tariffe TARI.

La modifica recata dal co. 27 accoglie una proposta Anci sulla determinazione delle tariffe Tari.

In base alla nuova disposizione, i Comuni possono continuare ad utilizzare – anche per il 2016 e il 2017– i coefficienti per la determinazione della Tari superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. “metodo normalizzato” di cui al DPR 158 del 1999.

Tale disposizione produce l'effetto di evitare, anche per gli anni 2016 e 2017, gli eccessivi repentini aumenti del prelievo che possono colpire alcune realtà economiche, oltre che le famiglie numerose, nel passaggio all'applicazione dei criteri di graduazione delle tariffe di cui al citato DPR 158.

Con la lettera b) era stata sospesa l'efficacia della previsione in base alla quale a partire dal 2016, nella determinazione dei costi di investimento ed esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, compresi i costi di smaltimento in discarica, il Comune avrebbe dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Tale previsione non era al momento attuabile in quanto i valori dei fabbisogni standard, pur essendo riferiti anche al servizio di gestione dei rifiuti, non sono stati elaborati in modo sufficientemente analitico e tale da tenere nella dovuta considerazione le modalità di organizzazione del sistema di affidamento e i diversi ambiti di attività. Appariva pertanto opportuno aver posposto il termine in questione, potendo così tenere conto non solo delle specificità del settore rifiuti, ma anche dell'avvio dei sistemi di centralizzazione e razionalizzazione della spesa locale attraverso il sistema dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

Tale sospensione è venuta meno, non essendo stata riprevista, con la legge di stabilità per il 2018 (pur richiesta dall'Ance in sede di presentazione emendamenti al disegno di legge in parlamento e nelle sedi opportune). Peraltro, come affermato anche dall'Anutel - l'associazione che riunisce gli uffici tributi degli enti locali - il differimento della norma avrebbe trovato anche giustificazione della recente disposizione della legge di bilancio 2018 (comma 527) la quale assegna all'ex Autorità per l'energia elettrica, il gas e l'idrico (rinominata Arera) la competenza relativa alla predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, sulla base della valutazione dei costi efficienti, introducendo analisi di tipo diverso dai fabbisogni standard che in futuro potrebbero rendere inutile l'uso dei fabbisogni. La norma fa riferimento solo ai comuni e non anche alle altre autorità competenti in base alle leggi in materia, tenute ad approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti a norma del comma 682 dell'articolo 1 della legge 147/2013.

Pur rimandando inalterati gli elementi di criticità, per il nostro ente si può osservare che il dato presenta uno scostamento (maggiore spesa) rispetto ai fabbisogni standard consultabile sul sito dedicato del MEF; su tale aspetto l'ente allo stato attuale non può incidere, stante la vigenza contrattuale pluriennale: tali costi sono derivati da un contratto pluriennale non modificabile nel breve periodo (il contratto stipulato nel 2007 di durata pari a 10 anni non ha consentito margini di manovra nel breve periodo e ciò soprattutto una volta che la funzione è stata delegata, come da norma nazionale e regionale, all'ATA a partire dal 2016).

Peraltro alla scadenza del contratto (settembre 2017) l'ente ha dovuto procedere alla proroga alle stesse condizioni nelle more prima dell'operatività dell'affidamento disposto dall'ATA nel corso del 2017 e in seguito a partire dal 1/1/2018 nelle more del ricorso che ne ha bloccato l'avvio (definito in primo grado al TAR di recente ma

di cui si deve verificare eventuale appello al Consiglio di Stato).

L'ente, pur avendo sempre privilegiato l'ipotesi di una procedura aperta da avviare alla scadenza del contratto (o quanto meno un confronto che dimostrasse l'economicità della scelta operata in sede di ambito) e che potesse testare i costi definiti nel contratto con il mercato (quindi indirettamente con i fabbisogni standard), non è stato nelle possibilità di procedere in tal senso, vincolato prima dal contratto in essere e poi dalle decisioni prese in sede di ambito, peraltro come risulta dagli atti. Per il futuro occorrerà vedere, quando l'ATA – allo stato attuale non soggetto alla norma che impone il confronto con i fabbisogni standard – avrà la piena operatività sia nella funzione che nel servizio reso all'utenza, se il piano di ambito e relativo PEF avrà riallineato mediamente i valori di costo nell'ambito ai fabbisogni standard di ambito, dato ad oggi non disponibile né ipotizzabile stante l'attuale situazione.

### ***Recupero evasione ICI/IMU***

In linea con la politica adottata dall'ente negli scorsi anni, continua l'operazione tendente al recupero dell'evasione ICI/IMU. In particolare per quest'anno viene prevista in bilancio la somma di € 1.030.000.

Il recupero evasione è stato stimato in linea con l'attività svolta in passato e tenuto conto delle linee di attività che l'ufficio intende implementare per l'anno 2017 (fotovoltaico, aree fabbricabili, piattaforme, ecc ...).

### ***Recupero evasione TARSU/TIA***

In linea con la politica adottata dall'ente negli scorsi anni, continua l'operazione tendente al recupero dell'evasione TARSU/TIA. In particolare per quest'anno viene prevista in bilancio la somma di € 400.000,00.

### ***Addizionale comunale IRPEF***

La quantificazione dell'Addizionale IRPEF per l'anno 2015 è effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze con riferimento ai redditi ed all'andamento degli incassi degli esercizi precedenti.

E' presumibile pertanto che per l'anno 2017 l'importo dell'addizionale si attesti su quello dell'anno precedente, anche in applicazione del principio contabile n.4/2, come di recente modificato.

La Commissione Arconet è intervenuta sulle modalità di accertamento del tributo in questione in quanto aveva suscitato qualche dubbio la natura dello stesso in relazione alle modalità di accertamento: il principio contabile applicato n.4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 afferma infatti che le imposte e tasse si accertano contabilmente in maniera diversa a seconda che vengano corrisposte a mezzo ruolo, lista di carico o per autoliquidazione. Nel caso dell'addizionale comunale irpef stante la quantificazione annuale e la rateizzazione nel corso dell'annualità successiva questo aveva suscitato qualche perplessità, soprattutto in ordine ad una sua presunta necessaria contabilizzazione per cassa, rischiando improvvisamente, per una modifica meramente contabile, di rendere difficoltoso il raggiungimento dell'equilibrio nel primo anno di applicazione della norma (a regime poi gli importi stanziati ed accertati sarebbero riequilibrati).

L'ente mediamente riscuote nel corso del biennio successivo quanto iscrive in bilancio ed accerta di competenza, pertanto il rischio paventato dal principio come riscritto, cioè di sovrastimare le entrate, nel nostro caso non pare sussistere, in quanto la media degli incassi rispetto agli accertamenti degli ultimi anni rispecchia quanto previsto in bilancio.

### **Fondo di solidarietà comunale**

Questo fondo, che sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio, è iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti agli enti locali.

La Legge n. 190/2014 evidenzia i trasferimenti confermati e i nuovi maggiori o minori tagli.

Il comma 451 dell'art. 1 estende dal 2017 al 2018 la riduzione della dotazione del fondo di solidarietà comunale prevista dall'art. 47 comma 8 del D.L. n. 66/2014 di 563,4 milioni di euro decorrente dal 2015. Ricordiamo che il comma 8 dell'art. 47 del D.L. n. 66/2014 prevedeva una riduzione del fondo di solidarietà comunale di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Il comma 6 dell'art. 16 del D.L. n. 95/2012 prevede una riduzione del fondo di solidarietà comunale di 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 435 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 ha ridotto il fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

La dotazione del Fondo per ciascuno degli anni considerati è alimentata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una pari quota dell'IMU di spettanza dei comuni.

E', inoltre, stata stanziata una quota di Fondo, non inferiore a Euro 30 milioni per ognuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016, da destinare ad incremento dei contributi spettanti alle Unioni di Comuni, ed una quota di Euro 30 milioni da destinare ai Comuni istituiti a seguito di fusioni.

Con DPCM, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo come indicato dalla legge 147/2013.

Sono previste misure compensative del minor gettito IMU e TASI conseguente al nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali e sui terreni agricoli, prevedendo per i comuni delle RSO e delle Regioni Siciliana e Sardegna un incremento del Fondo di solidarietà comunale e per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Dal 2016 e' incrementata la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (fondo per il finanziamento dei comuni con finalità di perequazione, alimentato con quota parte dell'IMU di spettanza dei comuni stessi) rideterminando la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

Più in dettaglio:

- la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, quantificata in 6.547,1 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi, viene incrementata di 3.668,09 milioni di euro a decorrere dal 2016, quale ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni disposte;

-al tempo stesso, viene ridotta la quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che alimenta la dotazione del Fondo medesimo, e che viene a tal fine versata dai comuni all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi, dagli attuali 4.717,9 milioni a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2016. Riducendosi la quota di IMU di spettanza comunale che alimenta il Fondo, si riduce di conseguenza - specifica la norma - anche la dotazione "di base" del Fondo di solidarietà comunale di 1.949,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

In sostanza, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dal 2016, verrebbe a determinarsi, annualmente, nell'importo di 8.266,1 milioni di euro, assicurata, per un importo pari a 2.768,8 milioni, attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni che viene a tal fine versata all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi.

Nel 2016 il Fondo, iscritto sul cap. 1365/Interno, presentava una dotazione di 4.259,3 milioni di euro per il 2016 e di 4.319,3 milioni per gli anni 2017 e 2018.

La Legge di Stabilità 2018 sostanzialmente conferma tale impostazione.


Con Comunicato pubblicato sul proprio sito il Ministero dell'Interno – Dipartimento per la Finanza Locale a seguito dell'intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali - ed al solo fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio 2018 – ha reso disponibili i dati provvisori relativi al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018. Per i comuni delle regioni a statuto ordinario i dati relativi alla quota del Fondo alimentata da una quota del gettito dell'IMU di spettanza comunale sono stati elaborati tenendo conto dei correttivi alla perequazione come concordati nella predetta seduta della Conferenza stato-città, oggetto di una specifica modifica normativa all'attuale sistema di riparto del Fondo di solidarietà.

L'Ente ha previsto per l'anno 2018 un importo del Fondo di solidarietà comunale pari ad € 3.355.000,00 cui devono essere aggiunti i trasferimenti generali e compensativi per gli importi che lo stato eroga a ristoro di mancate entrate conseguenti modifiche intervenute nella legislazione di riferimento o fiscalizzazione di tributi locali, ad esempio il fondo IMU TASI o il fondo sviluppo investimenti.

In generale a partire dal 2017 i valori sono stati riallineati alle norme imposte con la legge di stabilità 2016, in particolare relativamente a:

- riduzione quota gettito IMU trattenuta per alimentare il FSC;
- aumento trasferimento ordinario per minor gettito c.d. "imbullonati";
- riduzione della quota di trasferimenti ordinari destinata al ristoro del minor gettito IMU/TASI.

Trend storico e complessivo dei tagli a carico delle AA.CC. nel periodo 2011-2015:



Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	ASSESTATO 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>1.01.01</b> Imposte, tasse e proventi assimilati	16.493.000,00	16.516.150,00	16.572.000,00	16.677.000,00
<i>Di cui: 1.01.01.06 Imposta municipale propria</i>	6.421.000,00	6.580.150,00	6.661.000,00	6.711.000,00
<i>Di cui: 1.01.01.08 Imposta comunale sugli immobili (ICI)</i>	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Di cui: 1.01.01.16 Addizionale comunale IRPEF</i>	3.074.000,00	3.074.000,00	3.074.000,00	3.074.000,00
<i>Di cui: 1.01.01.41 Imposta di soggiorno</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 1.01.01.49 Tassa sulle concessioni comunali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 1.01.01.51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</i>	6.430.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
<i>Di cui: 1.01.01.52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Di cui: 1.01.01.53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</i>	385.000,00	325.000,00	310.000,00	315.000,00
<i>Di cui: 1.01.01.61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 1.01.01.76 Tassa sui servizi comunali (TASI)</i>	100.000,00	110.000,00	100.000,00	150.000,00
<b>1.01.04</b> Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.03.01</b> Fondi perequativi da amministrazioni centrali	3.293.000,00	3.355.000,00	3.355.000,00	3.355.000,00
<b>1.03.02</b> Fondi perequativi dalla regione o provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>19.786.000,00</b>	<b>19.871.150,00</b>	<b>19.927.000,00</b>	<b>20.032.000,00</b>

**TRASFERIMENTI CORRENTI**

Le previsioni di bilancio riportate in tabella sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare:

- **Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.** Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente.
- **Trasferimenti UE.** Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

La tabella evidenzia la costante riduzione nel tempo dei trasferimenti (dati rendiconto 2015):

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
FONDO DI SOLIDARIETA'					2.925.219	2.347.763
FONDO DI RIEQUILIBRIO	-	-	3.948.411	3.492.562	-	
TRASFERIMENTI STATALI GENERALI	6.225.419	5.815.126	699.851	306.211	661.175	1.434.611
	<b>6.225.419</b>	<b>5.815.126</b>	<b>4.648.262</b>	<b>3.798.773</b>	<b>3.586.394</b>	<b>3.782.374</b>

La lettera e), nel novellare il comma 380 – quater della legge 228/2012 (comma inserito dall'art. 1, comma 730 della legge 147/2013, modificato dall'art. 14 del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 459 della legge 190/2014, legge di stabilità 2015), interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà prevedendo un incremento della quota del Fondo da accantonare per poi essere redistribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. Tale quota è fissata al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 ed al 55 per cento per l'anno 2018.

La legge di stabilità per il 2018 al comma 884 rivede tali percentuali e le riduce nel modo seguente: per il 2018 dal 55 al 45, per il 2019 dal 70 al 60, mentre rimangono fissate per il biennio 2020-2021 rispettivamente all'85 e al 100%.

Sono state pubblicate le spettanze per permettere agli enti di conoscere i dati loro riguardanti pertanto le previsioni di bilancio sono state inserite sulla base di tali dati.

I dati comprendono i trasferimenti sostitutivi di gettito abolito o esentato, pertanto laddove si registra un aumento esso deve essere portato in detrazione, nei confronti intertemporali, al minor gettito venuto meno. In realtà è accaduto che a fronte di un minor gettito tributario consolidatosi (differenza quota imu-tasi ad esempio) il

corrispondente trasferimento ha visto un taglio consistente nel tempo: in tal caso ad esempio a fronte di un minor gettito di 880.000 euro (riconosciuto appieno il primo anno) ad oggi la previsione è pari a poco più della metà. Il minor gettito relativo ai c.d. imbullonati è stato finora garantito invece.

Titolo 2 - Trasferimenti correnti	ASSESTATO 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>2.01.01</b> Da amministrazioni pubbliche	5.190.695,93	4.959.618,76	4.779.708,12	4.779.708,12
<i>Di cui: 2.01.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</i>	1.000.000,00	1.012.000,00	975.000,00	975.000,00
<i>Di cui: 2.01.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i>	4.185.695,93	3.942.618,76	3.799.708,12	3.799.708,12
<i>Di cui: 2.01.01.03 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Di cui: 2.01.01.04 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.01.02</b> Da famiglie	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2.01.03</b> Da imprese	75.320,00	96.900,00	56.900,00	56.900,00
<b>2.01.04</b> Da istituzioni sociali private	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.01.05</b> Dall'unione europea e dal resto del mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.01.05.01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.01.05.02 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>5.266.515,93</b>	<b>5.057.018,76</b>	<b>4.837.108,12</b>	<b>4.837.108,12</b>

**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare:

- j) **Gestione dei servizi pubblici.** I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi.
- k) **Interessi attivi.** Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso.
- l) **Gestione dei beni.** Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

Questa voce si riferisce prevalentemente alle sanzioni per violazioni del codice della strada. Tali sanzioni sono state stimate in linea con le previsioni contenute nei documenti di programmazione precedenti e contabilizzate secondo quanto disposto dal principio contabile. In base a quanto previsto dal Codice della strada si è provveduto a dare atto dell'avvenuta destinazione di *almeno il 50%* agli interventi di cui all'art. 208 CdS.

Una quota di tale previsione di entrata è stata accantonata nel Fondo crediti dubbia esigibilità (quota 2018 relativa all'intera tipologia di entrata 30200, includente anche residui ruoli incapienti nei residui attivi e sanzioni ad ordinanze e regolamenti comunali).

Titolo 3 - Entrate extratributarie	ASSESTATO 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>3.01.00</b> Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gest. dei beni	3.774.147,54	3.586.607,54	3.587.607,54	3.587.607,54
<i>Di cui: 3.01.01</i> Vendita di beni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Di cui: 3.01.02</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.364.710,00	2.386.170,00	2.387.170,00	2.387.170,00
<i>Di cui: 3.01.03</i> Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.406.437,54	1.197.437,54	1.197.437,54	1.197.437,54
<b>3.02.00</b> Proventi da attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	726.000,00	776.000,00	776.000,00	776.000,00
<b>3.03.00</b> Interessi attivi	108.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
<b>3.04.00</b> Altre entrate da redditi da capitale	162.382,74	130.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>3.05.00</b> Rimborsi e altre entrate correnti	987.476,76	1.066.310,00	1.165.610,00	1.124.960,00

<b>Totale Titolo 3</b>	<b>5.758.107,04</b>	<b>5.661.017,54</b>	<b>5.751.317,54</b>	<b>5.710.667,54</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura.

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio.

In particolare:

- **Trasferimenti in conto capitale.** Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile.
- **Alienazioni immobiliari.** Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio.
- **Alienazione di beni o servizi non immobiliari.** L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita.
- **Cessione diritti superficie.** La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale.
- **Concessione di diritti patrimoniali.** Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante.
- **Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).** In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	ASSESTATO 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>4.01.00</b> Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.02.00</b> Contributi agli investimenti	2.451.425,48	1.515.519,64	0,00	0,00

<i>Di cui: 4.02.01</i> Da amministrazioni pubbliche	2.113.773,48	1.465.519,64	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.02.02</i> Da famiglie	450,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.02.03</i> Da imprese	337.202,00	50.000,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.02.04</i> Da istituzioni sociali private	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.02.05</i> Dall'unione europea e dal resto del mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.02.06</i> Direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.03.00</b> Altri contributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04.00</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.639.318,14	2.025.932,02	3.458.221,87	1.191.611,11
<i>Di cui: 4.04.01</i> Alienazione di beni materiali	1.558.043,13	2.025.932,02	3.433.221,87	1.191.611,11
<i>Di cui: 4.04.02</i> Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	81.275,01	0,00	25.000,00	0,00
<i>Di cui: 4.04.03</i> Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.05.00</b> Altre entrate in conto capitale	1.131.637,00	1.370.891,52	675.000,00	634.000,00
<i>Di cui: 4.05.01</i> Permessi di costruire	946.637,00	1.285.891,52	600.000,00	600.000,00
<i>Di cui: 4.05.02</i> Entrate derivanti da conferimento immobili fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.05.03</i> Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.05.04</i> Altre entrate in conto capitale n.a.c.	185.000,00	85.000,00	75.000,00	34.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>5.222.380,62</b>	<b>4.912.343,18</b>	<b>4.133.221,87</b>	<b>1.825.611,11</b>

**ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E).

Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata.

Le entrate previste sono relazionate alla dismissione delle quote non più detenibili in società che non rispecchiano i requisiti imposti dall' legislatore e per le quali l'ente ha previsto la dismissione (o almeno il tentativo esperito) entro il settembre 2018. Già in passato - si veda la sezione relativa alle partecipazioni di questa nota integrativa - si è proceduto ma con esiti negativi.

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	ASSESTATO 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>5.01.00</b> Alienazione di attività finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 5.01.01 Alienazione di partecipazioni</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 5.01.02 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 5.01.03 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 5.01.04 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.02.00</b> Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.03.00</b> Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.04.00</b> Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### ACCENSIONE PRESTITI

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E).

In particolare:

- **Assunzione di prestiti.** L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto.
- **Contratti derivati.** La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

L'ente stante il fatto che ha un valore del rapporto debito/entrate correnti fuori da limite, non può accedere a nuovi mutui, anche qualora gli altri indicatori di bilancio e il rispetto del pareggio di bilancio lo consentisse.

Al proposito si rammenta che ogni volta in sede di analisi istruttoria del nostro rendiconto la corte dei conti si sofferma con particolare attenzione sul mancato rispetto di tale limite e sulle misure correttive adottate: la principale è proprio la mancata sottoscrizione di nuovo debito, fatto salvo negli ultimi anni solo l'operazione che ha acquisito a patrimonio comunale il debito e il complesso immobiliare Visintini e lo scorso anno il debito e relativo patrimonio immobiliare della società totalmente partecipata GPC srl di cui l'ente era fideiussore, estinto con applicazione di avanzo derivante da mutui (operazione neutra per i vincoli di finanza pubblica, ma utile in ottica di ridurre la spesa per interessi).

Le tabelle evidenziano chiaramente come, stante la maggior parte del debito residuo a tasso variabile, l'ente sia fortemente esposto alla variabilità dei tassi, che unitamente alla particolare formula di ammortamento a rata crescente, determina la maggior area di rischio del bilancio.

Nel corso del 2017 è stato assunto un debito a tasso zero finanziato da istituto per il credito sportivo, finanziamento che si è ottenuto partecipando ad apposito bando e attivato dopo che sono stati considerati pro e contro e aver chiesto specifico parere alla corte dei conti, che ha rimandato per la questione alla ponderata discrezionalità dell'ente.

Nel corso del 2018 è previsto che *non verranno* assunti nuovi mutui: l'importo che trova iscrizione tra i debiti a breve termine riguarda la previsione di accesso al fondo di rotazione per la progettualità, che in contabilità deve essere iscritto, qualora attivato, in tale appostazione, trattandosi di anticipazione che va restituita al momento di attivazione dell'opera all'interno del QTE della stessa. Tale importo trova corrispondenza in uscita e rappresenta un limite massimo, per consentire agli uffici di accedere, se necessario, fino all'importo che riterranno necessario per l'opera da realizzare.

Titolo 6 - Accensione prestiti	ASSESTATO 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>6.01.00</b> Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.02.00</b> Accensione prestiti a breve termine	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>6.03.00</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	450.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.04.00</b> Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 6</b>	<b>450.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E).

La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio.

Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno.

L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi.

Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	ASSESTATO 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>7.01.00</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.207.169,54	7.151.617,68	7.151.617,68	7.151.617,68
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>7.207.169,54</b>	<b>7.151.617,68</b>	<b>7.151.617,68</b>	<b>7.151.617,68</b>

## SPESE CORRENTI

In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile.

In particolare:

- **Trattamenti fissi e continuativi (personale).** Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata.
- **Rinnovi contrattuali (personale).** La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici.
- **Trattamento accessorio e premiante (personale).** Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti.
- **Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale).** È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva.
- **Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi).** Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione.
- **Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi).** Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno.
- **Aggi sui ruoli (beni e servizi).** È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario.
- **Gettoni di presenza (beni e servizi).** Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo.
- **Utilizzo beni di terzi (beni e servizi).** Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito.
- **Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti).** Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere.
- **Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti).** Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo.
- **Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti).** Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse.
- **Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi).** Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento.

- **Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi).** Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione.
- **Sentenze in itinere (beni e servizi).** La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata.

Titolo 1 - Spese Correnti	ASSESTATO 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>1.01</b> Redditi da lavoro dipendente	6.915.976,52	7.092.552,22	7.154.670,50	7.154.670,50
<b>1.02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente	460.504,67	457.739,50	466.114,50	466.114,50
<b>1.03</b> Acquisto di beni e servizi	15.962.706,30	15.670.678,97	14.756.746,70	14.588.799,59
<i>Di cui: 1.03.01 Acquisto di beni</i>	234.163,84	209.296,98	180.125,83	172.125,83
<i>Di cui: 1.03.02 Acquisto di servizi</i>	15.728.542,46	15.461.381,99	14.576.620,87	14.416.673,76
<b>1.04</b> Trasferimenti correnti	3.476.361,82	2.986.715,08	2.906.523,08	2.881.423,08
<i>Di cui: 1.04.01 A amministrazioni pubbliche</i>	1.142.525,75	1.110.093,43	1.095.093,43	1.095.093,43
<i>Di cui: 1.04.02 A famiglie</i>	2.177.586,21	1.738.803,40	1.694.877,40	1.683.277,40
<i>Di cui: 1.04.03 A imprese</i>	14.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>Di cui: 1.04.04 A istituzioni sociali private</i>	142.249,86	134.318,25	113.052,25	99.552,25
<i>Di cui: 1.04.05 All'Unione Europea e al Resto del Mondo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.07</b> Interessi passivi	224.226,77	385.118,87	260.922,72	267.911,14
<b>1.08</b> Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.09</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate	107.390,35	109.175,77	17.550,00	17.550,00
<b>1.10</b> Altre spese correnti	3.267.057,36	3.348.216,25	3.504.806,43	3.590.437,70
<i>Di cui: 1.10.01.01 Fondo di riserva</i>	2.025,43	143.213,74	140.453,78	140.816,25
<i>Di cui: 1.10.01.02 Fondi speciali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 1.10.01.03 Fondi crediti di dubbia e difficile esazione</i>	1.691.239,20	1.960.450,43	2.225.323,58	2.487.126,35
<i>Di cui: 1.10.02.01 Fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	756.066,47	520.868,04	310.560,00
<i>Di cui: 1.10.03.01 Versamento iva a debito</i>	372.211,38	342.211,38	342.211,38	342.211,38

---

<b>Totale Titolo 1</b>	<b>30.414.223,79</b>	<b>30.050.196,66</b>	<b>29.067.333,93</b>	<b>28.966.906,51</b>
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## SPESE CORRENTI: COMPOSIZIONE PER MISSIONE

<b>Titolo 1 - Spese Correnti per missione</b>	<b>ASSESTATO 2017</b>	<b>COMPETENZA 2018</b>	<b>COMPETENZA 2019</b>	<b>COMPETENZA 2020</b>
<b>01</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.774.703,07	8.057.587,33	7.425.654,55	7.226.457,10
<b>02</b> Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Ordine pubblico e sicurezza	1.542.859,32	1.515.265,73	1.454.875,36	1.454.352,43
<b>04</b> Istruzione e diritto allo studio	2.037.498,73	1.897.058,98	1.790.712,36	1.764.402,05
<b>05</b> Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	705.947,27	668.350,78	561.065,04	526.776,77
<b>06</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero	649.893,73	510.477,56	469.076,78	456.587,07
<b>07</b> Turismo	116.742,97	108.033,06	67.495,11	57.458,22
<b>08</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa	525.916,54	491.357,96	478.080,55	474.384,30
<b>09</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.882.574,12	6.778.616,63	6.714.635,40	6.704.587,83
<b>10</b> Trasporti e diritto alla mobilità	1.199.043,91	1.106.939,63	1.048.669,02	1.047.161,64
<b>11</b> Soccorso civile	4.700,00	500,00	500,00	500,00
<b>12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.916.664,83	6.499.331,83	6.371.411,62	6.321.002,24
<b>13</b> Tutela della salute	87.147,79	62.000,00	62.000,00	62.000,00
<b>14</b> Sviluppo economico e competitività	262.415,13	249.108,76	244.049,18	229.963,61
<b>15</b> Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b> Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.875,00	375,00	375,00	375,00
<b>17</b> Energia e diversificazione delle fonti energetiche	48,43	29,24	28,28	27,33
<b>18</b> Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b> Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b> Fondi e accantonamenti	1.706.192,95	2.105.164,17	2.378.705,68	2.640.870,92
<b>50</b> Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60</b> Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>30.414.223,79</b>	<b>30.050.196,66</b>	<b>29.067.333,93</b>	<b>28.966.906,51</b>

## SPESE IN CONTO CAPITALE

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macroaggregato 2.01/U), gli investimenti fissi lordi (Macroaggregato 2.02/U), i contributi agli investimenti (Macroaggregato 2.03/U), i trasferimenti in conto capitale (Macroaggregato 2.04/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macroaggregato 2.05/U).

In particolare:

- **Finanziamento dell'opera.** La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti.
- **Adeguamento del crono programma.** L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale.
- **Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi.** La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti.

*Il programma triennale dei Lavori pubblici*, previsto dall'art.128 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 (art. 21 c. 3 D.Lgs. n. 50/2016 e P.C. n. 4/1 allegato d.lgs. n. 118/2011), è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Il programma dei lavori pubblici è stato redatto rispettando le priorità previste dalla normativa privilegiando quindi le manutenzioni, il recupero del patrimonio esistente, il completamento dei lavori già iniziati, i lavori con progetti esecutivi approvati e le opere con finanziamento di terzi.

Il dlgs 118/2011 (e, in particolare, l' allegato 4/1 recante il principio contabile applicato sulla programmazione) impongono che la programmazione in materia di lavori pubblici (come quella su personale e patrimonio) confluiscono nel Documento unico di programmazione (DUP). In altre parole, quindi, sia il programma triennale che l' elenco annuale diventano una componente/allegato del Dup, da collocare nella seconda parte della sezione operativa del documento.

Il DUP deve essere presentato dalla giunta al consiglio «per le conseguenti deliberazioni» entro il 31 luglio e la successiva nota di aggiornamento entro il 15 novembre. È evidente che si tratta di previsioni mal coordinate sia sul piano temporale, che su quello formale con la tempistica imposta dal d.lgs. n. 163/2006. Ora il quadro normativo è stato modificato dal d.lgs. n. 50/2016: quest' ultimo disciplina il programma triennale dei lavori pubblici (insieme al programma biennale degli acquisti di beni e servizi) all' art. 21, prevedendo (al comma 1) che essi siano approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, pertanto allineandone la tempistica alla contabilità armonizzata, in modo da essere coerente con la riforma contabile.

Il successivo comma 8 però rimette ad un nuovo decreto delle infrastrutture (da adottare entro 90 giorni dall' entrata in vigore del nuovo codice) l' aggiornamento della relativa modulistica, rinviando al comma 9, nelle more dell' adozione del predetto DM, alla precedente programmazione. Alcuni interpreti hanno ritenuto tale rimando quale vincolo cogente all'utilizzo dei vecchi modelli, ma non più a seguire il precedente iter e la relativa tempistica, che deve essere rivista alla luce dei nuovi principi contabili. Infatti l'art. 216 c.3 del d.lgs. n. 50/2016 indica che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.

Il programma triennale e l' elenco annuale andranno quindi senz' altro armonizzati nello schema di DUP 2018/2020 che la giunta comunale ha presentato entro il 31 luglio al consiglio, del quale ci si appresta ad approvare la nota di aggiornamento, secondo la tempistica prevista dal nuovo regolamento di contabilità, unitamente allo schema di bilancio per il medesimo triennio.

La nota di aggiornamento da adottarsi entro il 15 novembre dovrà pertanto essere adeguata alla programmazione dei lavori pubblici nel frattempo approvata, alle indicazioni consiliari o al mutato quadro normativo, raccordandola in modo puntuale con il bilancio preventivo.

Quanto alla pubblicità, il comma 7 dell' art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che il programma degli acquisti di beni e servizi e quello dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, siano pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dell' Osservatorio dei contratti pubblici. Il rinvio al 2019 dell'applicazione del DM attuativo dell'art. 21 (non ancora pubblicato in Gazzetta) fa sì che per il 2018 trova ancora applicazione il DM 24/10/2014. Tale decreto (art. 6, comma 1) rinvia, quanto ai termini di pubblicazione, all'art. 128, comma 1, del d.lgs. 163/2016 il quale dispone la pubblicazione per 60gg prima dell'approvazione. Non è però chiaro se sussista ancora l'obbligo di pubblicazione per 60 gg. dato che, l'art. 128 del d.lgs. 163/2006 è stato abrogato oppure l'obbligo sia venuto a meno: occorre a tal fine tenere presente che comunque il nuovo DM (non ancora pubblicato in Gazzetta) dà la possibilità (facoltà e non obbligo) alle amministrazioni di pubblicare il piano per 30 gg e di approvarlo nei successivi 30 giorni.

Al bilancio è allegato anche il crono programma degli investimenti redatto conformemente a quanto contenuto nel principio contabile n. 2 allegato al Dpcm 28/12/2012.

Titolo 2 - Spese in conto capitale	ASSESTATO 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>2.01</b> Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.018.411,09	8.580.780,52	4.625.358,18	1.206.500,00
<i>Di cui: 2.02.01 Beni materiali</i>	10.013.350,46	8.515.368,75	4.600.358,18	1.206.500,00
<i>Di cui: 2.02.02 Terreni e beni materiali non prodotti</i>	916.279,60	50.411,77	25.000,00	0,00
<i>Di cui: 2.02.03 Beni immateriali</i>	88.781,03	15.000,00	0,00	0,00

<i>Di cui: 2.02.04 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.02.05 Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.02.06 Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.03 Contributi agli investimenti</b>	<b>254.993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Di cui: 2.03.01 A amministrazioni pubbliche</i>	37.451,95	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.03.02 A famiglie</i>	217.541,58	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.03.03 A imprese</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.03.04 A istituzioni sociali private</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.03.05 All'Unione Europea e al Resto del Mondo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.04 Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.05 Altre spese in conto capitale</b>	<b>1.076.969,92</b>	<b>476.324,41</b>	<b>343.471,87</b>	<b>119.111,11</b>
<i>Di cui: 2.05.01.01 Fondo di riserva</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.05.01.02 Fondi speciali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.05.01.99 Altri accantonamenti in C/Capitale</i>	746.097,02	324.526,04	343.471,87	119.111,11
<i>Di cui: 2.05.02.01 Fondi pluriennali vincolati</i>	0,00	1.335.608,18	0,00	310.560,00
<i>Di cui: 2.05.03.01 Fondi crediti di dubbia e difficile esazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>12.350.374,54</b>	<b>9.057.104,93</b>	<b>4.968.830,05</b>	<b>1.325.611,11</b>

**SPESE IN CONTO CAPITALE: COMPOSIZIONE PER MISSIONE**

<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale per missione</b>	<b>ASSESTATO 2017</b>	<b>COMPETENZA 2018</b>	<b>COMPETENZA 2019</b>	<b>COMPETENZA 2020</b>
<b>01</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	865.175,58	459.373,26	467.500,00	0,00
<b>02</b> Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Ordine pubblico e sicurezza	42.605,48	10.000,00	0,00	0,00
<b>04</b> Istruzione e diritto allo studio	1.426.932,02	1.260.000,00	1.561.250,00	970.000,00
<b>05</b> Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	311.802,46	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.960.917,70	1.855.904,72	980.000,00	180.000,00
<b>07</b> Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.083.507,38	1.231.925,63	943.108,18	0,00
<b>09</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.140.038,01	199.000,00	60.000,00	0,00
<b>10</b> Trasporti e diritto alla mobilità	3.692.144,46	3.665.283,71	613.500,00	56.500,00
<b>11</b> Soccorso civile	69.705,66	40.679,80	0,00	0,00
<b>12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.448,77	10.411,77	0,00	0,00
<b>13</b> Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b> Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b> Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b> Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b> Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b> Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b> Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b> Fondi e accantonamenti	746.097,02	324.526,04	343.471,87	119.111,11
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>12.350.374,54</b>	<b>9.057.104,93</b>	<b>4.968.830,05</b>	<b>1.325.611,11</b>

**SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata.

Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto.

Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Nello specifico:

- *Anticipazione di liquidità.* Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;
- *Concessione di finanziamento.* Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	ASSESTATO 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>3.01</b> Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 3.01.01 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 3.01.02 Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 3.01.03 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 3.01.04 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.02</b> Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.03</b> Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.04</b> Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RIMBORSO PRESTITI**

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macroaggregato 4.01/U), dei prestiti a breve termine (Macroaggregato 4.02/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macroaggregato 4.03/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macroaggregato 4.04/U).

Nello specifico:

- **Quota capitale.** Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti.
- **Quota interessi.** È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macroaggregato 1.07/U).

Titolo 4 - Rimborso Prestiti	ASSESTATO 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>4.01</b> Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.02</b> Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.03</b> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.281.574,46	2.371.059,47	2.470.158,20	2.399.737,19
<b>4.04</b> Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.05</b> Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>2.281.574,46</b>	<b>2.371.059,47</b>	<b>2.470.158,20</b>	<b>2.399.737,19</b>

**CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macroaggregato 5.01/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E).

L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese.

Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	ASSESTATO 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>5.01</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.207.169,54	7.151.617,68	7.151.617,68	7.151.617,68
<b>Totale Titolo 5</b>	<b>7.207.169,54</b>	<b>7.151.617,68</b>	<b>7.151.617,68</b>	<b>7.151.617,68</b>